



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 9 GENNAIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA**DALLE AUTONOMIE.IT**

“LE NUOVE REGOLE DELL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PIANI URBANISTICI - LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA”	4
---	---

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	5
CGIA, RITARDI PAGAMENTI COSTANO 10 MILIARDI L'ANNO	6
IL VIMINALE ISTITUISCE CENTRO FORMAZIONE LAVORO A LAMPEDUSA	7
REGIONI, PROVINCE E COMUNI SCRIVONO A BRUNETTA	8
AL VIA IL “PATTO DEI SINDACI”	9
LUNGO ELENCO DI DEROGHE E RINVII.....	10

GUIDA AGLI ENTI LOCALI

LA GUIDA DEGLI ESPERTI	11
------------------------------	----

IL SOLE 24ORE

INCASSI AL TOP MA CON IL TRUCCO	13
<i>Più contestazioni nei centri coinvolti nello scandalo sui T-Red</i>	
CONTROLLI E PREVENZIONE, A VINCERE È IL FAI-DA-TE	14
NELLE GRANDI CITTÀ LE MULTE AUMENTANO DEL 19%	15
<i>I capoluoghi chiedono oltre un miliardo agli automobilisti - Nel totale dei Comuni il conto sale a 1,6 miliardi</i>	
REGGIO CALABRIA, LA SANZIONE RESTA SULLA CARTA.....	16
SUI TICKET SANITARI UN TEST IMPROVVISATO DEL FEDERALISMO	17
<i>Regioni divise su importi ed esenzioni - Il pronto soccorso costa da 7 a 100 euro</i>	
TRE VARIABILI PER NON PAGARE.....	18
RICETTE SOLO ONLINE ENTRO IL 2010.....	19
A CENTO CHILOMETRI IL «DIRITTO» VALE DI MENO	20
<i>VANTAGGI E RISCHI - Con il decentramento più responsabilità per chi amministra ma attenzione a garantire eguali cure</i>	
ARCHIVI BLINDATI SOLO SULLA CARTA	21
<i>Al Viminale chiesto di rivedere l'elenco dei database che formano il Ced</i>	
MILLEPROROGHE E RIFORMA DELLA PA VINCOLANO I LAVORI DELLE ASSEMBLEE	22
<i>NELLE COMMISSIONI - In lista d'attesa al Senato il Ddl sullo sbarramento per il voto alle europee, mentre alla Camera è il turno del federalismo</i>	
IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI	
TARIFFA RIFIUTI CON IVA AL 10%	23
L’AZIENDA TEME INTOPPI SUL DURC FAI-DA-TE DELLA PA	24
<i>La misura di snellimento non sempre accelera i tempi</i>	
IL GENIO MILITARE DEMOLIRÀ GLI ABUSI.....	25
CON IL DISTRIBUTORE IL FONDO È AGRICOLO	26
EDIFICI INDUSTRIALI, RIMBORSI AMPI.....	27

Va estesa la restituzione ai sindaci della minore Ici per le rettifiche

LO SLITTAMENTO APRE LE PORTE A TUTTI 28

LA PLATEA - Le istanze possono essere presentate anche dai Comuni che non hanno avanzato richieste per il 1998-2005

I PAGAMENTI DELLE VISITE FISCALI CHIEDONO ANCORA UN CHIARIMENTO 29

COMPENSAZIONI IRAP CON F24 31

PER I PROGETTISTI IL TAGLIO NON PUÒ ESSERE RETROATTIVO 32

PARTECIPATA CON FONDI GARANTITI 33

La delibera deve attestare l'adeguatezza delle risorse trasferite

IN STAFF L'EX LAVORATORE FLESSIBILE 34

RICORSI IMPOSSIBILI SULLE CIRCOLARI BRUNETTA 35

I PERCHÉ DEL «NO» - Le note interpretative non hanno una diretta efficacia lesiva e non aggiungono nulla alle previsioni di legge

ITALIA OGGI

LE AZIENDE PUBBLICHE PAGANO DOPO 200 GIORNI. E IL DEBITO SALE A 60 MLD..... 36

NEL PUBBLICO È CORSA A OSTACOLI..... 38

CORRIERE ECONOMIA

CALDEROLI, IL SEMPLIFICATORE SI DISTRAE E RIPESCA DAL CESTINO LA CORTE DEI CONTI 40

Nel decreto originario l'abrogazione della norma istitutiva della magistratura contabile

LA STAMPA

IL CONSIGLIERE? COSTA 240 MILA EURO..... 41

IN PENSIONE A 40 ANNI (E RITORNO) 42

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

“Le nuove regole dell’espropriazione per pubblica utilità nella programmazione e progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici - Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria”

La recente Legge Finanziaria introduce nuove norme in materia di espropriazione per pubblica utilità prescrivendo che le indennità di espropriazione da riconoscere ai proprietari debbano essere ragguagliate a un valore addirittura superiore a quello di mercato delle aree da utilizzare per fini pubblici. Ciò rende estremamente oneroso l'intervento pubblico e induce gli Enti a una maggiore ponderazione nella scelta delle proprie iniziative. D'altro canto, il nuovo regime indennitario è il risultato dei ripetuti richiami che sono giunti dalla Corte Europea, dato che il meccanismo indennitario precedente consentiva agli Enti esproprianti di pagare ai proprietari delle aree valori spesso irrisori rispetto a quelli effettivi. Le conseguenze delle nuove regole indennitarie sono di estrema gravità in particolare per quei Comuni che hanno in corso l'attuazione di piani urbanistici destinati all'acquisizione di aree per l'edilizia residenziale pubblica o per gli insediamenti produttivi. Al riguardo il Seminario esamina l'impatto delle nuove norme introdotte con la Finanziaria 2009 sui programmi di realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici degli Enti locali. L'iniziativa si svolgerà il giorno 24 febbraio 2009 dalle ore 9,30 alle 17,30 sul tema “Le nuove regole dell’espropriazione per pubblica utilità nella programmazione e progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici - Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria”. La sede è il Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1.

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale **n. 29 del 6 febbraio 2009** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETI PRESIDENZIALI

Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2009. Scioglimento del consiglio comunale di Genazzano e nomina del commissario straordinario.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2009. Scioglimento del consiglio comunale di Arcole e nomina del commissario straordinario.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2009. Scioglimento del consiglio comunale di Specchia e nomina del commissario straordinario.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009. Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

NEWS ENTI LOCALI**PA E IMPRESE****Cgia, ritardi pagamenti costano 10 miliardi l'anno**

La CGIA lancia l'allarme: tra i principali paesi Ue la Pubblica amministrazione italiana è la peggiore pagatrice. Ma anche nelle transazioni commerciali con i clienti privati e tra imprese le cose non vanno meglio: la CGIA di Mestre stima che il costo a carico delle aziende italiane si aggiri sui 10 miliardi di euro all'anno. Un fardello imputabile ai ritardi di pagamento che penalizza il sistema economico che a causa dei problemi provocati dal ritardo nell'incasso delle fatture, costringe molti imprenditori a ricorrere a prestiti bancari per finanziare la loro attività. E a questo extraonere si devono aggiungere i costi, difficilmente quantificabili, delle risorse umane impegnate nel sollecito dei pagamenti. È questo lo sconcertante scenario che emerge dall'ultima elaborazione fatta dalla CGIA di Mestre relativa ai tempi di pagamento. "Solo nei confronti della sanità italiana - esordisce Giuseppe Bortolussi segretario del-

la CGIA di Mestre - le imprese vantano crediti per 33 miliardi di euro. Complessivamente nei confronti della Pubblica amministrazione le aziende private devono ancora riscuotere una somma che si aggira, secondo recenti stime dell'ABI, tra i 50 e i 60 miliardi. Una situazione che non ha eguali in Europa". Ma il problema esiste anche nelle transazioni commerciali tra imprese private. "Secondo una ricerca effettuata qualche anno fa dall'Ue - prosegue Bortolussi - è emerso, soprattutto in Italia, che i ritardi di pagamento imputabili alle grandi imprese si verificano con una frequenza doppia rispetto a quelli addebitabili alle PMI. Inoltre, la durata delle dilazioni è doppia nel caso dei pagamenti effettuati dalle grandi imprese alle PMI rispetto a quelli effettuati da queste ultime alle grandi imprese". L'elaborazione della CGIA - fatta su un'indagine condotta in Europa da Intrum Justitia - analizza i rapporti commerciali che le imprese hanno

con i clienti privati, con le altre imprese e con la Pubblica amministrazione (Stato, Regioni ed Enti locali). Ed è con quest'ultima che la situazione diventa più critica. Lo Stato italiano, infatti, è il pagatore peggiore. I tempi di pagamento medi contrattuali arrivano - a 95 giorni, mentre per quanto riguarda quelli medi effettivi si arriva addirittura a 135. Dati ben lontani da quelli rilevati in Francia (57 giorni i tempi medi di pagamento contrattuali e 71 quelli effettivi), per non parlare del Regno Unito (30 giorni e 48 giorni) e della Germania (25 giorni e 40 giorni). Distanze incolmabili che si riscoprono anche nel rapporto tra imprese e privati. Così se i privati in Italia stabiliscono pagamenti contrattuali di 37 giorni e quelli effettivi arrivano a 57 giorni, in Germania si arriva a 20 giorni per i pagamenti medi contrattuali e a 32 giorni per quelli effettivi; in Francia a 30 e a 40 giorni e nel Regno Unito a 29,5 giorni per i pagamenti medi contrattuali e a 47

per quelli effettivi. E la maglia nera italiana spicca anche nelle transazioni tra imprese. Arriva in effetti a quota 68 giorni il tempo di pagamento medio contrattuale di un'impresa ad un'altra impresa a 88 giorni per i pagamenti effettivi. In Francia, invece, i due dati raggiungono rispettivamente 49 e 65 giorni, in Germania a 30 e 36 giorni e nel Regno Unito a 33 e 51 giorni. "È vero - conclude Bortolussi - che il Governo Berlusconi nel recente decreto anti-crisi ha introdotto l'IVA per cassa e la possibilità di recuperare in maniera agevolata l'incasso dei crediti dei fornitori nei confronti delle Regioni e degli Enti locali. Ma nel primo caso manca ancora l'ok da parte dell'Unione europea e nel secondo caso siamo in attesa di un decreto che indichi le modalità per agevolare il recupero di questi crediti. A fronte della crisi in atto è necessario che l'Esecutivo acceleri i tempi della loro approvazione'.

NEWS ENTI LOCALI

IMMIGRATI

Il Viminale istituisce centro formazione lavoro a Lampedusa

Mossa a sorpresa del governo, quella di istituire un centro di formazione a Lampedusa per immigrati. È l'iniziativa che il ministero dell'Interno ha programmato dopo le visite di Roberto Maroni nei paesi del Nordafrica. Una iniziativa che ha il doppio scopo di offrire una nuova opportunità produttiva nelle Pelagie e dare la possibilità ai clandestini che sbarcano di imparare un mestiere nell'attesa del completamento delle procedure di identificazione ed espulsione. A questi si affiancheranno coloro che si occuperanno invece delle attività di supporto che andranno dalla pulizia alla manutenzione delle attrezzature. La responsabilità del progetto fa capo alla segreteria del Programma Operativo Nazionale sicurezza di cui il Prefetto Nicola Izzo Vice Capo Vicario della Polizia è autorità nazionale di gestione, finanziato dall'Unione europea con un miliardo e 160 milioni di euro da spendere fino al 2013 per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Da questi fondi saranno acquisite le risorse per questo innovativo progetto per Lampedusa. Il Prefetto Izzo illustrando l'iniziativa spiega che gli stanziamenti europei sono riservati per una parte al miglioramento e aggiornamento dei sistemi tecnologici per l'altra a progetti di inclusione sociale ed alla diffusione della legalità, con lo scopo di gestire l'impatto sociale del fenomeno immigrazione ed agevolare il rientro in patria degli extracomunitari arricchiti almeno dai rudimenti di un nuovo mestiere.

NEWS ENTI LOCALI

CONTRATTI

Regioni, Province e Comuni scrivono a Brunetta

"I lavoratori del comparto regioni, autonomie locali e sanità non avranno retribuzioni disallineate rispetto a quelle degli statali. Regioni, Comuni e Province hanno da tempo attivato le procedure necessarie per la sottoscrizione dei contratti". Lo hanno dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, del Presidente dell' Anci, Leonardo Domenici e del Presidente dell' Upi, Fabio Melilli. Con una lettera inviata il 4 febbraio, Domenici, Melilli ed Errani hanno rammentato al Ministro Renato Brunetta che il Comitato di

Settore del comparto Regioni ed Autonomie locali ha da tempo approvato, fin dal 25 novembre scorso, l'atto di indirizzo relativo al rinnovo del contratto per il personale del comparto per il II biennio economico 2008-2009, rispetto al quale il Ministero dell' Economia, in data 15 dicembre, ha formulato osservazioni e richieste di precisazioni. E successivamente il Comitato – scrivono ancora Errani, Melilli e Domenici - ha provveduto ad integrare l' atto di indirizzo proprio per rispondere positivamente ai rilievi sollevati dal Ministero. Comuni, Province e

Regioni sono quindi ancora in attesa della risposta del Ministero, senza la quale non è possibile, come noto, avviare le trattative. "Per quanto riguarda la Sanità - aggiungo i tre Presidenti - la trattativa è in corso e le premesse per la chiusura in tempi brevi ci sono. La Conferenza delle Regioni, l' Anci e l' Upi si sono comunque già attivate al fine di dare precise indicazioni alle singole Amministrazioni circa le modalità di erogazione dell' indennità di vacanza contrattuale, onde consentire a ciascun Ente, nell' ambito della propria autonomia, di procedere in

tempi rapidi alla corrispondenza dell' indennità in attesa della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". Infine, rispetto all' anticipazione dei benefici contrattuali, anche in considerazione a quanto sopra evidenziato, "auspichiamo un rapido superamento dei rilievi sollevati dal Ministero dell' Economia e dunque una rapida approvazione dell' Atto di indirizzo da parte del Consiglio dei Ministri, onde consentire un avvio immediato del tavolo negoziale, proprio - concludono Melilli, Dom

La risposta del ministro Brunetta

"Apprezzo l'impegno profuso dai Presidenti Errani, Dominici e Melilli sulla questione dei contratti collettivi, ma devo ricordare loro che il disallineamento retributivo tra Stato e Regioni è già reale. Infatti a fine mese i dipendenti del settore statale percepiranno gli aumenti del contratto nonché gli arretrati, mentre per i lavoratori di Regioni, Comuni, Province e Sanità questo ancora non avverrà. Non solo, ma i dipendenti statali hanno già percepito l'indennità di vacanza contrattuale nel mese di dicembre'. È questa la risposta del ministro per la P.A. e l'Innovazione, Renato Brunetta, alla lettera del 4 febbraio inviata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e delle Upi in merito ai contratti collettivi del personale di Regioni, Enti locali e Sanità. "È vero - prosegue Brunetta - che è in corso di approvazione l'atto di indirizzo per il contratto delle Regioni ed Enti locali, per il quale mi sto impegnando per una rapida definizione, e che per la Sanità sono già in corso le trattative, ma nella lettera che ho inviato ai tre Presidenti avevo prospettato loro la possibilità prevista dalla Finanziaria del 2009, all'articolo 2, comma 35, di anticipare integralmente sin dal mese di gennaio gli aumenti contrattuali del biennio economico 2008-2009. Di questa possibilità non vedo traccia nella nota del 4 febbraio". "Sempre nel rispetto dell'autonomia delle parti - conclude il ministro -, chiedo pertanto ai tre Presidenti: vogliono o no applicare la norma dell'anticipo prevista dalla Finanziaria? Vorrei infatti ricordare loro che anche nell'ipotesi di una rapida conclusione dei contratti, con le procedure vigenti, gli aumenti per il personale non arriveranno prima del mese di maggio o giugno. Se non è disallineamento questo...".

NEWS ENTI LOCALI**ENERGIA**

Al via il “Patto dei Sindaci”

Le autorità locali di circa 400 Comuni europei - tra cui capitali come Madrid, Parigi, Lisbona, Amsterdam, Oslo, Bucarest, Tallin e Dublino, e una decina di capoluoghi di provincia italiani - firmeranno martedì 10 febbraio, a Bruxelles, il "Patto dei Sindaci", impegnandosi formalmente a elaborare e attuare dei piani d'azione per ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l'obiettivo Ue del 20% entro il 2020. La cerimonia avrà luogo nell'emiciclo di Bruxelles del Parlamento europeo, nel quadro della 'Settimana europea dell'energia sostenibile', organizzata su iniziativa della Commissione Ue, che porterà nella capitale belga oltre 6.000 partecipanti a conferenze, workshop, e seminari con l'intervento di autorità locali e nazionali, agenzie per l'energia, imprese, associazioni e organizzazioni ambientaliste. I sindaci e vicesindaci presenti si impegneranno a presentare entro un anno il loro piano d'azione per ridurre le emissioni attraverso programmi di efficienza energetica e mobilità sostenibile e la promozione delle energie rinnovabili nelle aree urbane. I progressi nella realizzazione di questi piani saranno monitorati da verificatori indipendenti, e le amministrazioni comunali saranno tenute a pubblicare

regolarmente dei rapporti d'attuazione. «I firmatari accettano che i loro piani d'azione siano resi pubblici, e che la loro attuazione sia pubblicamente controllata. Se non riusciranno a conseguire gli obiettivi che si sono imposti volontariamente, non vi saranno sanzioni, ma il pubblico ne sarà informato e ne trarrà le conseguenze; questo costituirà un serio incentivo per i sindaci a rispettare gli impegni che si sono formalmente assunti», ha spiegato una fonte qualificata della Commissione. Le città italiane che firmeranno il Patto martedì e che saranno presenti a Bruxelles con il sindaco o il vicesindaco sono 25, fra cui Pado-

va, Ancona, Alessandria, Verona, Ravenna, Bolzano, Foggia, Rimini e Torino, Lodi, Foligno, Seveso. C'è anche un nutrito gruppo di Comuni che hanno "espresso interesse" per la partecipazione al Patto, ripromettendosi di firmarlo in futuro. In questa lista, fra le città italiane risaltano Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Parma, Roma, Torino, Trento e Venezia. Di questo gruppo fanno parte anche capitali come Londra, Copenhagen, Lubiana, Vilnius. All'iniziativa sono interessate anche diverse città non europee, sebbene il loro impegno non sia stato formalizzato.

NEWS ENTI LOCALI**MILLEPROROGHE**

Lungo elenco di deroghe e rinvii

Arriva uno slittamento di due mesi per la presentazione di Unico 2009 e più tempo per l'invio dei 730 dai Caf ai datori di lavoro. Ma, se verranno confermate dall'Aula di Palazzo Madama, saranno presto legge anche una sanatoria per i manifesti elettorali affissi a partire dal 2005, una procedura più veloce per realizzare infrastrutture carcerarie e il mantenimento della validità delle graduatorie dei concorsi dopo il primo gennaio 1999. Per i Comuni con i conti in regola arrivano poi autorizzazioni a fare investimenti. Ci sono poi nuove norme per le patenti nautiche. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato una pioggia di oltre 60 emendamenti al decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus già ricco di misure eterogenee. Il testo si arricchisce così - durante una seduta notturna durata fino a mezzanotte e mezza - di molte norme, da quella che riguarda la promozione dei colonnelli del corpo degli ingegneri dell'esercito e quelle che semplificano il regime tariffario per le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze, fino ai differimenti per la raccolta e il riciclo di pile esauste.

Ecco le principali novità.

PROROGA DICHIARAZIONI: La novità è per venire incontro alle esigenze dei commercialisti. Non cambiano infatti i termini per il pagamento delle dichiarazioni dei redditi (16 giugno) e per la consegna del modello cartaceo alla Posta (30 giugno). Ci sarà più tempo, dal 31 luglio al 30 settembre, per la consegna telematica di Unico e anche per la dichiarazione Iva. Rimangono fermi anche i termini per il 730 (30 aprile dal sostituto d'imposta, 31 maggio al Caf), ma i centri di assistenza avranno tempo fino al 15 luglio per inviare i conti ai datori di lavoro. Slitta poi dal 31 marzo al 31 luglio la presentazione per via telematica di tutti i modelli 770 (quelli dei sostituti d'imposta).

SANATORIA MANIFESTI ELETTORALI: Basterà pagare una multa di 1.000 euro per anno per sanare le violazioni «ripetute e continue» delle norme in materia d'affissione e pubblicità politica ed elettorale commesse dal gennaio 2005. La sanatoria consente di chiudere anche eventuali procedure «in qualunque ordine e grado di giudizio».

WELFARE, CONTROLLI SUI REDDITI: Ai fini della ricostruzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali parte una procedura di verifica dei redditi. La data a cui fare riferimento è quella del primo luglio dell'anno precedente.

VIA UOMO SICUREZZA PER MINI IMPRESE: Le imprese che hanno meno di 15 dipendenti potranno non nominare il «responsabile della sicurezza». Inoltre le imprese avranno tempo fino al 16 maggio 2010 per adeguarsi alle norme per garantire salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

PIANO CARCERI: Il capo del dipartimento per l'attività penitenziaria avrà poteri speciali con l'obiettivo di accelerare la creazione di nuove strutture per risolvere il problema del sovraffollamento della carceri.

GUIDA MOTOSCAFI E ALCOL: Arrivano norme più stringenti per chi «guida» sotto l'effetto di sostanze alcoliche, anche se al posto del volante c'è invece il timone di motoscafi e barche. Le Regioni potranno fissare proprie norme specifiche per prevenire la realizzazione di sinistri. Viene poi introdotta una graduazione per la guida di natanti: la cilindrata potrà aumentare al crescere dell'anzianità della patente nautica.

GRADUATORIE CONCORSI: Un emendamento approvato consente di mantenere la validità delle graduatorie per concorsi pubblici che sono state approvate dopo il primo gennaio 1999 (prima la scadenza era a gennaio 2001).

ABILITAZIONE INSEGNAMENTO: Resta valida l'abilitazione all'insegnamento ottenuta dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai Corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni presso una scuola di qualunque ordine e grado.

COMUNI VIRTUOSI: I comuni virtuosi saranno autorizzati ad utilizzare risorse, anche delle Regioni, per attivare investimenti. Un decreto del governo identificherà le risorse che serviranno a compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Gli enti interessati sono quelli che hanno rispettato dal 2009 al 2011 gli impegni per la spesa corrente, al netto della spesa per i rinnovi contrattuali.

GRANDI OPERE: Le somme stanziare dal 2006 in base alla legge Obiettivo per realizzare grandi opere e non utilizzate entro il 31 dicembre 2008 saranno riscritte a bilancio di competenza degli anni successivi.

BIO-BANCHE: È prorogato al 31 dicembre il termine previsto per la conservazione di cordoni ombelicali da parte di strutture pubbliche.

NEWS ENTI LOCALI**DOMANDE E RISPOSTE – Quesiti**

La guida degli esperti

INDICATORI - Nell'ambito delle analisi previsionali, è possibile definire in modo ragionevole e attendibile, ovvero valutare nella loro ragionevolezza e attendibilità, gli indicatori utilizzati ai fini delle analisi finanziarie? **Come? SI** La definizione dei valori attesi dei diversi indicatori finanziari può avvenire considerando i dati storici, qualora disponibili appropriati benchmark relativi alle best practice del comparto o di enti comparabili, magari operanti nella stessa area geografica, ovvero standard opportunamente selezionati, anche in considerazione degli obiettivi e delle politiche di intervento definiti. (M.R.) **RISULTANZE** - Qualora si utilizzino più indicatori per effettuare lo stesso tipo di analisi (ad esempio la rigidità della gestione corrente) può essere utile effettuarne la ponderazione? **SI** In quanto la ponderazione dei diversi indicatori consente una migliore attendibilità delle risultanze, per effetto della più appropriata correlazione tra obiettivi e indicatori in funzione della capacità di questi ultimi di rilevare il conseguimento dei primi. L'attribuzione del peso ai singoli indicatori considerati può congiuntamente tenere conto della relativa strategicità (ossia dell'importanza dell'aspetto misurato dall'indicatore rispetto al programma amministrativo) e complessità (ossia del grado di criticità

che caratterizza lo specifico aspetto considerato). (M.R.) **CONDIZIONI DI EQUILIBRIO** - Nell'analisi delle condizioni di equilibrio che devono caratterizzare il bilancio di previsione è sufficiente riferirsi al rapporto tra il totale complessivo delle entrate e delle spese stanziate? **NO** Il pareggio nell'ambito del bilancio di previsione deve caratterizzare anche talune gestioni parziali dell'ente locale, secondo quanto previsto dall'art. 162 del Testo unico. Ciò vale, a titolo esemplificativo, per il cosiddetto "pareggio economico" in forza del quale le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata. (M.R.) **CAUZIONE PROVVISORIA** - La cauzione provvisoria può essere rilasciata dall'istituto che controlla il soggetto al quale la cauzione è rilasciata? **SI** Il legislatore non ha previsto alcun regime di incompatibilità in relazione all'eventualità che il soggetto che rilascia la garanzia sia un istituto controllato dal soggetto offerente al quale è conferita la cauzione medesima; non è pertanto rinvenibile alcun pregiudizio nei confronti della stazione appaltante o qualsivoglia possibile lesione dei principi in materia di con-

tratti pubblici (Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 186/2008). (M.L.B.) **INCARICHI COLLAUDO** - La cauzione provvisoria e quella definitiva vanno richieste anche per gli affidamenti degli incarichi di collaudo? **SI** In base al parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 102/2008 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, come confermato dall'articolo 91 comma 8 del Dlgs 163/2006 che vieta l'affidamento di attività di collaudo «con procedure diverse da quelle previste dal codice» e dall'articolo 120 comma 2 che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate. Per le attività concernenti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del Codice. In tal senso è formulato l'articolo 280 dell'emanando regolamento attuativo del Codice. L'attività professionale concernente il collaudo è attività diversa da quella specifica della redazione del progetto e del piano di sicurezza, in relazione alle quali l'articolo 111 del Codice, così come rilevato nella determinazione 6/2007, individua una disciplina delle garanzie del progettista speciale ed esaustiva. (M.L.B.) **BANDO DI GARA** - Se il

bando di gara nulla prevede in ordine all'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, i concorrenti devono comunque provvedere al riguardo? **SI** Il bando è eterointegrato dal disposto di cui all'articolo 75 comma 8 del Codice. La lex specialis deve ritenersi integrata dalle norme imperative senza che occorra alcun rinvio al riguardo (Decisione del Tar Catania 2121/2006). (M.L.B.) **RIDUZIONE CAUZIONE** - La riduzione a metà della cauzione ex articolo 75 comma 7 del Codice opera in via automatica anche se il concorrente non prove il possesso della certificazione di qualità? **NO** La previsione di cui all'articolo 75 comma 7 del Codice opera anche se il bando nulla prevede al riguardo. Nondimeno il concorrente deve dimostrare il possesso della certificazione di qualità (Decisione del Tar Napoli 8841/2005). (M.L.B.) **CERTIFICAZIONE QUALITÀ** - Se l'aggiudicatario consegue la certificazione di qualità dopo la stipula del contratto di appalto può domandare l'aggiornamento della cauzione definitiva? **NO** Secondo l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione 175/2002 il possesso della certificazione di qualità deve essere conseguito e dimostrato prima della stipula del contratto, anche se dopo la presentazione dell'offerta. (M.L.B.) **ONERI SICUREZZA** - Nel calcolare

il 2% della cauzione provvisoria devono computarsi gli oneri per la sicurezza?

SI Già la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 45/2007 aveva chiarito che dovevano considerarsi gli oneri per la sicurezza. Ora l'articolo 75 comma 1 del Codice stabilisce che l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato dal bando. (M.L.B.) **FERMO CREDITI - È legittima la cauzione provvisoria sotto forma di "fermo" dei crediti di pari importo?** **NO** La cauzione provvisoria sotto forma di "fermo" dei crediti di pari importo, vantati nei confronti dell'amministrazione rappresenta una clausola lesiva

della concorrenza in quanto crea condizioni di maggior favore per chi ha già rapporti in essere con la stazione appaltante (Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 38/2007). (M.L.B.) **CONDANNE I concorrenti devono dichiarare le condanne coperte da provvedimenti di estinzione?** **NO** Secondo la decisione del Consiglio di Stato 5461/2008 ai fini della dimostrazione del requisito della moralità professionale previsto dall'articolo 38 del Dlgs 163/2006 le imprese non sono tenute a dichiarare le condanne coperte da provvedimenti di estinzione della competente autorità giudiziaria, le quali, ai fini dell'accertamento del requi-

sito stesso, sono del tutto irrilevanti. Nel caso di specie, oggetto di esame del Consiglio di Stato, il bando di gara richiedeva solo una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006, e pertanto non si poteva escludere per l'omessa menzione di condanne ormai estinte. (M.L.B.) **VERIFICHE TRIBUTARIE Quali azioni può intraprendere il Comune in caso di mancata collaborazione del contribuente in sede di verifiche tributarie Tarsu?** In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di notizie da parte del comune e comunque nel termine concesso, gli agenti di polizia

urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Inoltre e sempre in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. (C.C.)

CODICE DELLA STRADA - In provincia - Il primato - A Comabbio (Varese) l'importo riscosso sfiora i 3mila euro per abitante - Sotto accusa - Molti sindaci alle prese con un contenzioso dall'esito incerto

Incassi al top ma con il trucco

Più contestazioni nei centri coinvolti nello scandalo sui T-Red

Sulle vette degli incassi comunali da multe è arrivata la tempesta. L'ultimo tuono è scoppiato con l'inchiesta sui T-Red, lo spauracchio dei semafori, che ha colpito duro proprio nei Comuni in testa alle classifiche. E dove non sono arrivati Carabinieri e Guardia di finanza, ci hanno pensato i comitati spontanei di cittadini, e in qualche caso anche i Prefetti, a rimettere in riga le amministrazioni che avevano corso troppo sulla strada delle multe. La bordata dei Carabinieri, sotto forma di sequestro degli apparecchi ai semafori e dei relativi introiti per i Comuni e le società installatrici, è arrivata a Comabbio (primo nella classifica degli introiti quest'anno, terzo l'anno scorso), a Villanova Biellese (leader l'anno scorso, secondo quest'anno) e a Travedona-Monate (non in classifica, dopo il quinto posto di dodici mesi fa). Se i giudici decideranno che le macchine non erano omologate, dovranno scattare i rimborsi che svuoteranno i bilanci con la stessa rapidità con cui il T-Red li aveva riempiti. Nel biellese il semaforo "intelligente" (che a Gaglianico, alle porte del capoluogo, ha portato anche

il capo dei vigili urbani nel registro degli indagati) è solo uno dei protagonisti della saga-multe, che in provincia scalda gli animi più di una finale di calcio: migliaia di faldoni hanno inondato gli uffici del giudice di pace, che due volte su tre dà ragione ai multati, è sceso in campo anche il Prefetto, richiamando i Comuni al rispetto delle norme sulle autorizzazioni e sulla presenza di pattuglie a fianco degli autovelox fuori dai centri urbani. Un modo come un altro per frenare la fantasia di qualche amministratore locale, che in terra biellese in passato ha partorito anche il «Pandavelox»: una Fiat Panda verdina, apparentemente sonnacchiosa tra la statale e le risaie ma in realtà attivissima a sfornare contravvenzioni, che in seguito ha avuto anche qualche emulo qua e là per il Nord Italia. Nemmeno in riva al lago di Varese, dove Comabbio e Travedona-Monate hanno tentato la scalata alla ricchezza a suon di flash, il T-Red è l'unico ingrediente. La battaglia sulla statale 629 si era già accesa sugli autovelox "nascosti", che avevano portato Comabbio e vicini fino al Senato in un'interrogazione

parlamentare al Viminale. A inizio 2007 il braccio di ferro tra i consumatori plurimultati e le amministrazioni locali ha partorito una serie di cartelli che avvertono gli automobilisti degli obiettivi puntati su di loro, ma il livello degli accertamenti non sembra aver sofferto del tramonto dell'effetto-sorpresa. Così come non sembra essersi spento l'impegno del Comune di Comabbio, che ha aperto un bando per l'outsourcing integrale delle contravvenzioni e della loro riscossione. Base d'asta a 700mila euro per 36 mesi, poco meno di quanto il Comune nello stesso periodo incassa di Ici, Irpef, Tarsu e altri tributi. Non tutti i sindaci, comunque, fremono dalla voglia di fotografare gli automobilisti. A Cagliari, per esempio, hanno atteso talmente a lungo che il Comune è dovuto intervenire più volte per "rassicurare" sul fatto che prima o poi i nuovi apparecchi e le telecamere per la Ztl entreranno davvero in funzione. Motivo dell'attesa infinita? L'effetto «Las Plazas», dicono i comunicati del Comune, cioè il terrore di ripetere l'esperienza del Medio Campidano decollato di colpo nell'empireo nazio-

nale degli accertamenti, ma altrettanto rapidamente sprofondato nell'abisso di quasi 3mila sconfitte legali, dieci volte tanto i nemmeno 300 abitanti del paese. Per consegnare le notifiche di accoglimento sarà convocata nelle prossime settimane addirittura un'assemblea, una sorta di rito collettivo in onore del Codice della strada, che permette l'autovelox automatico solo nelle strade con spartitraffico centrale. La gloria dei bilanci costruita a suon di multe, insomma, sembra piuttosto precaria. O almeno lo sperano gli automobilisti del comitato «Pro-Tignina», intenzionati a far scendere drasticamente in classifica il Comune di San Giovarmi Lipioni (Chieti). Riunitisi a inizio febbraio in un'area di servizio, hanno deciso di imboccare anche loro la via del ricorso e di garantire il sostegno legale gratuito a gli automobilisti con un reddito inferiore ai 20mila euro che hanno preso una multa viaggiando al di sotto dei 90 chilometri orari.

**Francesca Milano
Gianni Trovati**

CODICE DELLA STRADA - In provincia**Controlli e prevenzione, a vincere è il fai-da-te**

Fare controlli di velocità con apparecchi nascosti è vietato da un anno e mezzo. Ma ci sono Comuni che continuano a montare i rilevatori su anonime auto-civetta o di ditte private. Così qualcuno ha chiesto un parere al ministero delle Infrastrutture. Che ha confermato il divieto, ma una riga dopo ha chiarito che l'ultima parola spetta comunque a prefetti e giudici di pace. Sì, perché il ministero fa le leggi, ma poi di fatto i Comuni possono interpretarle a piacimento, perché hanno abbastanza poteri per fare da sé o perché non ci sono sanzioni. Si comportano così non solo per fare più cassa: alcune volte c'è l'effettiva volontà di migliorare la sicurezza o l'ambiente, altre volte è questione di campanilismo, di propaganda politica o anche turistica. Gli esempi sono tanti. Sul fronte delle multe, da anni il ministero si è rassegnato a non ricevere dai Comuni con più di 10mila abitanti la comunicazione su come vengono spesi i relativi introiti. Dal 1993 la im-

pone l'articolo 208 del Codice della strada, ma senza sanzioni. Più di recente, invece, non pochi Comuni hanno installato semafori "intelligenti" (che fanno scattare il rosso sulla corsia in cui rilevano un veicolo troppo veloce) o display dissuasori che riportano la velocità di chi transita. Nei mesi scorsi, il ministero si è espresso contro entrambi (forse con troppo zelo nel caso dei display, per la verità), ma le uniche disattivazioni di cui si ha notizia sono quelle dei semafori "intelligenti" montati in abbinamento ai T-Red su cui sta indagando la magistratura. Una delle storie che fanno più sorridere riguarda le strisce pedonali. In alcuni centri, per renderle più visibili, da una decina d'anni si dipinge di rosso la fascia di asfalto circostante. Poi qualche assessore di centro-destra si pose il problema dell'incompatibilità di quel colore con quello politico della propria Giunta e fece usare l'azzurro. Peccato che, interpellato più volte, il ministero abbia sempre rispo-

sto che nessuna norma prevede tutto questo, avvertendo che - in caso d'incidente - se si dimostra che l'asfalto colorato ha fatto slittare un veicolo, l'ente proprietario della strada può essere ritenuto quantomeno corresponsabile del sinistro. Sempre dalla magistratura, però. Discorso analogo per i dossi rallentatori su strade di attraversamento (il Regolamento di esecuzione del Codice li consente solo in zone residenziali) o per i rialzi pavimentati con mattonelle (non previsti da alcuna norma) per far diminuire la velocità in corrispondenza di incroci o attraversamenti pedonali. Un altro punto su cui il ministero aveva emanato pareri e diffide in quantità - soprattutto al Nord - era l'uso del dialetto nei segnali che riportano i nomi di località. Risultato: molti nomi dialettali sono rimasti e, nei cartelli che indicano il confine di un territorio comunale, sono stati addirittura legalizzati. Dalla stessa legge che fece partire la patente a punti. In questo stesso filo-

ne, ci sono i segnali che fissano l'inizio del centro abitato. Sono fondamentali, perché indicano implicitamente il limite di velocità di 50 all'ora e impongono la prudenza dovuta in città, ma spesso sono stati ridotti a cartelli turistici con l'aggiunta di scritte tipo «Città del tartufo», «Città federiciana» e così via. Nel 2000 il ministero aveva emanato una direttiva contro gli usi impropri della segnaletica, ma con scarso risultato. Inizialmente era stata più seguita la direttiva del 7 luglio '98 sul bollino blu, che indicava ai Comuni di non imporre il controllo dei gas di scarico ai veicoli con meno di quattro anni di vita o con meno di 80mila chilometri di percorrenza. Solo Roma lo aveva richiesto anche agli esemplari immatricolati da un anno, seguita di recente da altre città.

Maurizio Caprino

CODICE DELLA STRADA – *Il bilancio delle infrazioni* - In corsa - Impennata degli accertamenti anche a Roma e Rieti, più tranquilla Firenze - **A rilento** - I pagamenti nell'anno si fermano al 51,9%, e scendono nel Mezzogiorno

Nelle grandi città le multe aumentano del 19%

I capoluoghi chiedono oltre un miliardo agli automobilisti - Nel totale dei Comuni il conto sale a 1,6 miliardi

Caserta, Roma, Firenze. Non cambiano negli anni le città protagoniste sul podio delle multe ma a mutare è il loro ordine, che vede Caserta ritornare la primato soffiato lo scorso anno da Firenze, ora scesa terza per il sorpasso di Roma. E, soprattutto, cambiano gli importi in rapporto agli abitanti, perché il gruppo di testa guida una volata che coinvolge tutta Italia. Nel 2007, secondo gli ultimi certificati consuntivi resi disponibili nei giorni scorsi dal ministero dell'Interno, i Vigili Urbani hanno staccato verbali per 1,64 miliardi di euro, con un aumento del 13,3% rispetto all'anno prima; guardando solo ai capoluoghi, l'impennata annuale supera il 19%. A gonfiare la colonna delle entrate è anche l'aumento di importi di alcune sanzioni scattate nell'estate 2007, e se si aggiungono i circa 300 milioni che ogni anno sono verbalizzati da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, l'obiettivo dei due miliardi prodotti per le casse pubbliche a suon di contravvenzioni sembra a portata di mano. Anzi, saranno con tutta probabilità i bilanci 2008 a certificare che la barriera dei due miliardi è stata sfondata, forse grazie all'Ecopass milanese che ha debuttato proprio all'inizio dello scorso anno. Certo, un conto è scrivere gli importi sui verbali e nei bilanci, altro conto (soprattutto al Sud) è portare davvero i soldi nelle casse del Municipio. Nel 2007 le riscossioni «di competenza», cioè relative allo stesso anno in cui la multa è stata fatta, si sono fermate al 51,9%, e guardando i soldi già incassati il primato di Caserta sfuma all'istante. La colonna delle entrate accertate nel 2007 è schizzata a quota n milioni, cioè più di 183 euro per abitante (neonati compresi), ma la cassa si è fermata sotto al milione e mezzo. Percentuali più che esili si incontrano anche Rieti, Napoli, Palermo e Catania, quest'ultima poco sopra il 26% di riscossioni in rapporto all'accertato, mentre una trentina di città si collocano

sopra al 90%. In questi casi, però, possono influire anche metodi di contabilizzazione che tendono a far coincidere l'accertato e il riscosso. Le contravvenzioni "storiche", che si trascinano di anno in anno senza tagliare il traguardo del pagamento, sono un problema abituale in molte città, e sono alla base delle polemiche sulle "cartelle pazze". A Caserta l'ultima ondata denunciata dalla Cisas è di fine gennaio, mentre in autunno la polizia municipale aveva reso noti i dati sulle sanzioni «accessorie», che colpiscono la guida senza cintura. l'uso del telefonino o il passaggio con il rosso. Nei primi nove mesi dell'anno scorso sono state 6mila contro le 3mila dell'anno prima, e promettono di garantire il primo posto al capoluogo campano anche nella graduatoria sui bilanci 2008. Nelle parti alte della classifica spiccano anche il +46,5% registrato a Roma nell'ultimo consuntivo chiuso dalla Giunta Veltroni e il +74% realizzato a Rieti (ovviamente su importi complessivi assai più mo-

desti), mentre a Firenze la crescita è in linea con la tendenza nazionale (+12%). Nei casi di Firenze e Roma, come accade a Milano, Torino e nelle altre città maggiori, l'importo pro capite risulta gonfiato dalle decine di migliaia di «city users»: turisti o pendolari che arrivano da fuori, "usano" la città e naturalmente allargano la platea dei destinatari dei verbali. Milano, dal canto suo, attende invece l'effetto dell'Ecopass, che ha contribuito nel 2008 a far raggiungere alla città i tre milioni di multe. Ma sulle cifre complessive i dati arriveranno entro aprile, con il consuntivo 2008, mentre il Comune non conferma i calcoli sui 200 milioni di accertamenti circolati nelle settimane scorse. Le cifre ufficiali si vedranno ad aprile, mentre nel preventivo 2008 l'effetto EcoPass stimato era assai più lieve, fermando gli accertamenti totali a quota 145 milioni.

Gianni Trovati

CODICE DELLA STRADA – Il bilancio delle infrazioni - Riscossi due euro su 100

Reggio Calabria, la sanzione resta sulla carta

Due su cento. Nel 2007 il Comune di Reggio Calabria ha distribuito multe per 5,5 milioni, ma a fine anno in cassa ha trovato 91.600 euro, cioè l'1,7% del totale "speso". Una percentuale che fa impressione, e che ha spinto lo stesso Comune a correre ai ripari. Il 2007 è stato l'anno di esordio di Reges, la società mista per la riscossione, che dopo la fase di avvio ha cominciato a mandare le cartelle da settembre, puntando al recupero nell'anno successivo. Ad agitare le acque c'è stata poi la pioggia dei ricorsi sui T-Red, molti dei quali accolti da giudici di pace troppo permissivi secondo il Comune. «Per prudenza - spiega il sindaco, Giuseppe Scopelliti - abbiamo accantonato un fondo da 2 milioni di euro, ma già nel consuntivo 2008 registreremo una parte consistente degli incassi relativi al 2007. E presto riattiveremo anche i semafori "intelligenti", perché il nostro problema è l'educazione stradale che manca, non le questioni di forma». Se insieme all'educazione stradale si attiverà anche l'educazione a pagare, il gioco sarà fatto.

SALUTE - I costi per i cittadini

Sui ticket sanitari un test improvvisato del federalismo

Regioni divise su importi ed esenzioni - Il pronto soccorso costa da 7 a 100 euro

Nel Lazio, stretto nella morsa del "piano di rientro", dal primo gennaio risonanze e Tac eseguite nel Ssn costano 3 euro in più rispetto al resto d'Italia: l'unico modo per recuperare disastri amministrativi storici e non dismettere cure essenziali per tutti i cittadini, finché non si farà ordine. L'emergenza la si serve ovunque, ma i Pronto soccorso da cui è più complicato uscire sono quelli friulani: tra un centesimo e l'altro, sono ben nove le tipologie di ticket con cui far di conto. I farmaci, poi, sono un caso a parte: un puzzle di soluzioni praticamente infinito. Insomma: "a che punto è la notte" dei diritti nel Ssn? La domanda è legittima, tanto più mentre si discute di un federalismo che rischia di spazzar via del tutto il proclamato universalismo delle cure. L'ultimo a esercitarsi nella palestra del "fai-da-te" regionale delle cure è stato il Ceis - Centro di economia sanitaria dell'Università Tor Vergata di Roma - nel suo report annuale, appena presentato. Sotto la lente, tra l'altro, proprio le differenze regolatorie che impazzano da un capo all'altro della penisola, indagate tramite l'osservatorio «Sanidata»,

che raccoglie e organizza la legislazione nazionale e locale in materia. **Farmaci** - Paradigmatica per la varietà e l'intensità degli interventi in pista la questione della farmaceutica, declinata almeno attraverso tre tipi d'intervento. In primis i limiti prescrittivi: si ritira un pezzo a ricetta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Sicilia, ma in Abruzzo il limite vale solo per antinfiammatori e antibiotici in confezione settimanale; in Basilicata e Calabria per tutta la classe A e i galenici; in Molise e nel Lazio per le statine; in Sicilia per gli antiacido. Proprio questa categoria di prodotti è peraltro nel mirino di nove Regioni con provvedimenti ad hoc che vincolano la rimborsabilità al prezzo minimo di riferimento tarato sul generico: in Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia quest'ultimo vale 0,90 euro; in Sardegna 0,76 e così via. Infine i ticket: mezza Italia (undici Regioni) li applica, l'altra mezza no. E il discrimine delle esenzioni non finisce più di stupire. **Specialistiche** - Diversa, ma non meno variegata, la situazione sul fronte della specialistica. Quasi tutte le Regioni recepiscono la normativa varata con la

Finanziaria 2007, che fissa a un massimo di 36,15 euro il ticket a ricetta (massimo otto prestazioni). Cinque Regioni, però - Lombardia, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Lazio - vanno per conto loro. Idem per gli accessi al Pronto soccorso, su cui a livello nazionale grava una quota fissa di 25 euro per tutti gli accessi impropri (i «codici bianchi», ovvero i casi non urgenti, non seguiti da ricovero). Gran parte delle Regioni si sono adeguate, ma c'è chi fa eccezione: è il caso della Puglia e della Sardegna. La prima ha introdotto anche un ticket di 15 euro sui «codici verdi» (prestazioni di media urgenza, senza ricovero); la seconda fa pagare oltre alla quota fissa anche il ticket sulle prestazioni specialistiche. **Cure ospedaliere** - Se il Ceis parla di "differenze", c'è stato chi - sempre in questi giorni - ha segnalato addirittura la "balcanizzazione" delle cure ospedaliere. Lo ha fatto il Cerm (Competitività, Regolazione, Mercati), che ha focalizzato l'attenzione su ritardi e sperequazioni nell'aggiornamento dei prontuari ospedalieri regionali. Così lo stesso farmaco in Umbria ci mette solo 12,4 mesi per entrare in corsia,

mentre ne servono 16,8 in Toscana e 17 nel Lazio. **Malattie croniche** - A completare l'affresco delle disparità sarà, giovedì prossimo, il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici Cittadinanzattiva, cui aderiscono 140 organizzazioni, con l'ottava edizione del Rapporto sulle politiche della cronicità, che segnala differenze d'accesso in specifiche aree dell'assistenza come farmaci, riabilitazione, protesica, a volte anche da Asl ad Asl. Qualche esempio: i siciliani stentano a curare la sclerosi multipla e l'artrite reumatoide; nel 2008 per centinaia di residenti del Lazio i farmaci biologici sono stati un miraggio; la burocrazia determina l'interruzione delle terapie nel 37% dei casi. Allo stesso modo, le rette per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) a carico degli utenti passano dai 459 euro in Basilicata ai 1.554 in Emilia Romagna; i letti in hospice oscillano da 0,9 ogni 10mila abitanti nel Lazio, a 0,81 in Basilicata. Per un'Italia delle cure più diseguale che mai.

Sara Todaro

SALUTE - *I costi per i cittadini* - **Requisiti** - Agevolazioni in base a reddito, tipo di malattia e invalidità

Tre variabili per non pagare

Ticket sì, ma a fare la differenza sugli incassi delle Regioni sono le esenzioni. Secondo le stime, il 50-60% degli italiani non paga. Perché nessuno è in grado di dire quanti siano i cittadini da cui nulla è dovuto per le prestazioni sanitarie. Le esenzioni sono di tre tipi: per reddito, malattia, invalidità, ma a decidere chi ne ha diritto e in che misura sono le singole Regioni. L'asticella dell'esenzione per reddito, ad esempio, è fissata a livello nazionale a 36.151,98 euro lordi annui per nucleo familiare. Ma ci sono ecce-

zioni: in Lombardia il tetto per non pagare il ticket sulle prestazioni specialistiche e di laboratorio sale a 38.500 euro, mentre nel Lazio il limite si calcola in base all'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Sulle patologie ogni Regione è poi libera di fare la sua scelta. Le malattie rare sono esenti ovunque e per queste il riferimento è la norma nazionale. Però c'è chi esenta tout court i malati (Bolzano) e chi invece limita l'agevolazione ai soli farmaci correlati alla specifica patologia (Lombardia). Per le malattie croniche, e-

senti anche queste in base all'elenco nazionale, a decidere sono i servizi medico-legali delle Asl in cui a fare la differenza è la "scienza e coscienza" dei dottori. Anche per il pronto soccorso le Regioni vanno in ordine sparso. In linea di massima non pagano i minori di 14 anni e chi arriva al pronto soccorso per traumatismi o avvelenamenti (ma non ovunque). In Molise però l'età si abbassa a 6 anni, in Friuli non si parla di età, ma di patologie croniche e invalidanti, mentre in Toscana a fare la differenza sono le esenzioni già previste sulle

prestazioni specialistiche. E ancora, se in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Molise, Bolzano (ma solo in parte), Puglia, Toscana, Umbria e Veneto è esente al pronto soccorso chi lo è per le prestazioni specialistiche, questo non vale nelle altre Regioni. Infine, in Sicilia agli esenti dal ticket sul pronto soccorso si aggiungono anche i componenti di nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 9mila euro.

Paolo Del Bufalo

SALUTE - *I costi per i cittadini* - Italia e e-government - Prima tappa l'informatizzazione dei medici di base

Ricette solo online entro il 2010

Entro il 2012 ricette, certificati e prenotazioni saranno online. E sarà creato il «fascicolo sanitario elettronico» (storia completa della salute del paziente) per tenere meglio sotto controllo spesa ed errori umani, migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi, limitando sprechi e inefficienze. È questa la promessa del Piano di e-government presentato a fine 2008 dal Governo, che per essere realizzato, prevede un fabbisogno di 329 milioni. Prima tessera del Piano sono i medici di base, che dovranno essere informatizzati e collegati in rete.

Oggi l'80% di loro ha un pc, ma solo il 40% una connessione in rete, nonostante sia prevista un'incentivazione economica per chi lavora online. La spesa calcolata è di 20 milioni l'anno. Intanto la ricetta elettronica diventa un obbligo per il medico di base che voglia mantenere il suo rapporto con il Ssn. Il nuovo contratto che sta per entrare in vigore, prevede l'obbligo di adesione e l'utilizzo da parte dei medici dei sistemi informativi regionali, pena la perdita della convenzione. E per raggiungere questo obiettivo la legge 133/08 ha stanziato 46 milioni per il 2007 e 69 milio-

ni a partire dal 2008. Il progetto di digitalizzazione delle ricette prevede entro il 2010 la sostituzione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche e dei certificati di malattia cartacei con gli equivalenti documenti digitali con un costo di 44 milioni per lo sviluppo e la manutenzione del software per medici e farmacie e di 77 milioni per le attività di assistenza e supporto in circa 55mila "punti" sul territorio. Un pò più lungo (fino al 2012) il percorso per il fascicolo sanitario elettronico la cui diffusione sul territorio costerà invece 90 milioni. Per ora però in Italia

l'informatizzazione va al rallenty. Secondo una recente indagine di Federsanità Anci, federazione di Comuni e aziende sanitarie, la rete di medici di medicina generale è stata realizzata nel 14% di aziende, i servizi online (prenotazioni, referti, cartelle cliniche) nel 22% e la carta sanitaria elettronica solo nel 3% delle strutture. Unica Regione italiana già avanti in questo senso è la Lombardia, dove la tessera sanitaria elettronica contiene le informazioni sulla salute dei cittadini e fa già da apripista per l'informatizzazione della sanità.

P.D.Bu.

SALUTE - I costi per i cittadini - Analisi

A cento chilometri il «diritto» vale di meno

VANTAGGI E RISCHI - Con il decentramento più responsabilità per chi amministra ma attenzione a garantire eguali cure

Consiglio ai naviganti: stringa forte la cinghia chi sta per salire sull'ottovolante del federalismo fiscale. Ma forte davvero, perché tra curve pericolose e discese ardite, sarà facilissimo perdere l'equilibrio. Ovvero, quel che residua della «universalità del Ssn», quelle cure «uguali per tutti» dalle Alpi a Lampedusa (ogni riferimento non è casuale) che già oggi sono spesso una chimera. Perché l'Italia della salute già indossa il vestito di Arlecchino. Il fatto è che il diritto alla salute - bene tutelato costituzionalmente, vale sempre ripeterlo - non è un ballo in maschera carnevalesco. E che a far le spese dei diritti negati - di ticket che da una parte si pagano e dall'altra no, di esenzioni qui concesse e a 100 chilometri di distanza negate, di farmaci gratis o a pagamento, di accesso a terapie che non sono sempre regola nazionale - siamo sempre noi. Tanto più se siamo contribuenti in regola (chi evade, spesso è anche esente), e tanto più quando si ha bisogno e si è fragili perché indigenti o anziani. Una doppia beffa, l'ingiustizia nell'ingiustizia. Che oggi si traduce in liste d'attesa, viaggi della speranza verso

le Regioni con più possibilità di assistenza e più sicure. E che significa enormi deficit spesso proprio dove, da Roma in giù, l'assistenza fa acqua. Che un piano urgente per il Sud sia una necessità, anche nel Ssn, nessuno lo può negare. Ma con tutte le cautele del caso: cattedrali (ospedali) nel deserto, mala gestione, clientelismo politico, sono vicende ancora troppo attuali. La denuncia di sprechi e ruberie miliardarie appena fatta insieme da Nas, Guardia di Finanza e Corte dei conti, non sono state un caso. Ogni cent sprecato o rubato toglie a tutti noi il diritto alle cure

ancora possibili con le risorse sempre più limitate a disposizione del Ssn. E allora ben venga il federalismo fiscale che costringe gli amministratori a essere responsabili. Ma attenzione agli slogan. Perché il federalismo fiscale va maneggiato con cura e le distanze, anziché accorciarle, rischia seriamente di aumentarle a dismisura. E allora sì che l'Italia sarà davvero fatta di ventuno repubbliche e dovremo riscrivere l'articolo 32 della Costituzione. Se qualcuno ne avrà il coraggio.

Roberto Turno

PRIVACY - Le regole del Garante per tutelare le informazioni delle banche dati pubbliche restano spesso disattese

Archivi blindati solo sulla carta

Al Viminale chiesto di rivedere l'elenco dei database che formano il Ced

Le ultime, in ordine di tempo, sono le indicazioni fornite al ministero dell'Interno per la gestione delle informazioni personali che finiscono nel centro elaborazione dati (Ced), il grande archivio che sovrintende alla sicurezza nazionale. Il Garante della riservatezza ha di recente invitato il Viminale - che, secondo quanto previsto dal Codice della privacy, gli aveva sottoposto per un parere il decreto con il quale si individuano circa 40 banche dati che confluiscono nel Ced - a eliminare da quell'elenco almeno tre archivi. Mancano - ha spiegato l'Authority - i presupposti normativi perché stiano nell'elenco. È il caso, per esempio, dei dati dei cosiddetti "alloggiati", ovvero degli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive. Quando si arriva in hotel, infatti, si consegna il documento di identità e alla reception provvedono a registrare le generalità, che - ha osservato il Garante - vanno poi comunicate alle autorità locali di pubblica sicurezza. Dal decreto dell'Interno, in-

vece, risulta che quelle informazioni finiscono poi anche nel Centro elettronico nazionale (Cen) della polizia di Stato. E questo senza che lo preveda una specifica normativa. È un ulteriore passo per cercare di tracciare confini quanto più chiari della geografia degli archivi. E quelli pubblici rivestono un ruolo di primo piano per la quantità e qualità delle notizie che custodiscono. Come dimostrano, da ultimo, le vicende giudiziarie di questi giorni relative al caso Genchi. Se c'è il rischio che dal materiale raccolto durante le indagini giudiziarie possano avere origine articolati database paralleli, non è certo perché non esistono le regole per proteggere le informazioni personali. Nello specifico, il Garante ha indicato, con un provvedimento del giugno scorso, come devono comportarsi i consulenti e i periti nominati dal giudice. Insomma, come devono muoversi i Genchi della situazione. «Un intervento - spiega Francesco Pizzetti, presidente del Garante - che è la naturale prosecuzione

di quanto da noi detto nel novembre 2006 a proposito dell'attività del Ris di Parma. In quell'occasione affermammo che i dati acquisiti in un'indagine non possono, senza l'autorizzazione del magistrato, essere utilizzati in un'altra. I Ris, invece, avevano incrociato reperi raccolti in due diverse investigazioni senza avvertire i giudici». Il documento dell'Authority sui periti ha, tra l'altro, riempito una lacuna legislativa, perché, aggiunge Pizzetti, «c'è un buco formale nei codici di procedura penale e civile, i quali non dicono in maniera esplicita che i periti, una volta terminato l'incarico, devono restituire all'autorità giudiziaria tutto il materiale acquisito. Il nostro provvedimento, invece, lo specifica». A queste regole, si aggiungono le altre che l'Authority ha, nel corso del tempo, predisposto per rendere sempre più trasparente il mondo (pubblico e privato) delle banche dati e, allo stesso tempo, proteggere le notizie che vi sono custodite. È il caso, per rimanere nell'ambito giudiziario, del-

le indicazioni fornite ai gestori telefonici e, di riflesso, ai tribunali per raccogliere e trasferire in sicurezza il contenuto delle intercettazioni. Così come la raccomandazione, rivolta più volte agli uffici giudiziari, di realizzare una sala d'ascolto unica. Non da meno sono le prescrizioni impartite all'Agenzia delle entrate per correggere le numerose falle riscontrate nell'Anagrafe tributaria. «Dati - afferma Pizzetti - non sono importanti ai fini delle indagini giudiziarie e che presentano, come quelli delle intercettazioni, profili altrettanto delicati». Eppure, nonostante le regole esistano, nel sistema continuano ad esserci tanti buchi. E questo perché gli uffici giudiziari si sono completamente disinteressati di quelle regole. «È la conseguenza - commenta Pizzetti - del fatto che per troppo tempo la privacy sia stata considerata un lusso e non un aspetto fondamentale della società contemporanea».

Antonello Cherchi

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - La settimana si apre in un clima politico molto teso

Milleproroghe e riforma della Pa vincolano i lavori delle assemblee

NELLE COMMISSIONI - In lista d'attesa al Senato il Ddl sullo sbarramento per il voto alle europee, mentre alla Camera è il turno del federalismo

Si apre oggi la settimana parlamentare più delicata e sicuramente più tempestosa della XVI legislatura. A poco meno di trecento giorni dal loro insediamento, Camera e Senato si trovano alle prese con due macigni che inevitabilmente infiammeranno un confronto politico già teso e complicato. Il primo e il più delicato è lo scontro istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale sul caso di Eluana Englaro, dopo il decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri che Giorgio Napolitano ha però rifiutato di "vistare". Su un piano diverso, ma comunque a sua volta delicatissimo, ecco poi il blitz governativo anti-immigrati sponsorizzato soprattutto dalla Lega e approvato la settimana scorsa dal Senato. Temi eticamente sensibili e temi a loro volta socialmente sensibilissimi - come appunto l'atteggiamento dello Stato verso gli immigrati, ancorché clandestini - si incrociano e si candidano così a prenotare una parte notevole dell'agenda politica e parlamentare di questi mesi. Con tutte le conseguenze

del caso che potranno maturare sul terreno del confronto tra maggioranza e opposizione sulle grandi riforme ma anche sulle scelte da compiere per affrontare la crisi economica. È con tali fardelli sulle spalle, insomma, che da questo pomeriggio inizia la settimana parlamentare. Una settimana che, almeno stando agli ordini del giorno di aule e assemblee predisposti pochi giorni fa, già si annunciava densa di appuntamenti. A Montecitorio scatta infatti l'esame in assemblea della "legge Brunetta", collegata alla Finanziaria per il 2009, sulla «ottimizzazione» della pubblica amministrazione, la tanto sbandierata riforma "anti-fannulloni" che tra misure su contratti, stipendi e Cortei dei conti, continua a creare un vasto malcontento. Già approvato dal Senato, il Ddl sarà certamente modificato dalla Camera e, dunque, è destinato a una nuova navetta verso Palazzo Madama, che dovrebbe licenziarlo definitivamente entro metà primavera. Non meno attesa c'è anche su altre decisioni. A cominciare dal Dl 207 milleproroghe

(scade il 1° marzo), che da domani occuperà i lavori dell'aula di Palazzo Madama. Probabilmente recependo i contenuti del decreto legge di sostegno all'economia varato venerdì dal Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di accelerarne l'operatività concreta. Il decreto, già arricchito di altre proroghe, a cominciare dallo slittamento delle dichiarazioni dei redditi, dovrà poi passare alla Camera, per un varo finale da portare all'incasso in meno di dieci giorni effettivi di lavoro parlamentare. All'attività delle due assemblee si sommerà anche un'intensa attività legislativa da parte delle commissioni. Sempreché lo permettano il clima politico e i riflessi dello scontro istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Le stesse "riforme condivise" già fissate nel programma dei lavori delle commissioni, sono da considerare a questo punto quanto meno sotto verifica. Forse potrà non essere così per quanto riguarda la riforma del sistema elettorale alle europee con sbarramento al 4% per le forze politiche, che dopo il primo sì

della Camera sarà da questi giorni all'esame del Senato. Meno agevole rischia invece di essere il cammino del federalismo fiscale, Ddl collegato alla manovra 2009, in agenda da questa settimana alla Camera con la prospettiva di arrivare al voto dell'aula di Montecitorio entro la metà di marzo. Ma sono ancora altri i provvedimenti che aspettano di essere esaminati. In attesa che la riforma del processo penale appena varata dal Governo arrivi in Parlamento, sulla giustizia deve ancora essere risolto il rebus delle intercettazioni. Mentre altri 3 Ddl collegati alla Finanziaria (lavoro, giustizia, imprese) sono in lista d'attesa in commissione al Senato. Per il Governo, che su 47 leggi finora approvate ne ha incassato ben 45 delle sue e in 25 casi per decreto legge, si annuncia un possibile ricorso ripetuto alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia. Se così sarà, le riforme dei regolamenti parlamentari diventerebbero un sogno politico a occhi aperti.

Roberto Turno

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4**CTP PISA - Respinto il ricorso cumulativo di oltre 200 contribuenti**

Tariffa rifiuti con Iva al 10%

La tariffa di igiene ambientale (comunemente definita Tia) sconta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento. Così ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza 259/04/08, depositata il 30 dicembre 2008, respingendo il ricorso cumulativo presentato da ben 213 contribuenti. Questi ultimi, ricevute le fatture emesse dal gestore del servizio che evidenziavano un'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, radicavano un giudizio davanti ai giudici tributari toscani chiedendo l'annullamento dell'imposta per mancanza del presupposto. Secondo i contribuenti ricorrenti la Tia, che ha sostituito la Tarsu (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), è un tributo e non il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore. Il gestore del servizio, costituitosi nel giudizio, ribadisce la correttezza del proprio comportamento assoggettando la somma portata dalla fattura all'Iva del 10 per cento in quanto si tratta di una tariffa da pagare da chi

produce i rifiuti a fronte del servizio ricevuto e non di una tassa e, chiede, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non chiedono l'annullamento delle fatture ma la non assoggettabilità all'Iva. La Commissione tributaria, ha dapprima dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto non si contestano gli importi chiesti a titolo di tariffa di igiene ambientale, ma la non assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto. Nel merito la Ctp di Pisa ha poi rigettato il ricorso affermando che l'imponi-

bile rappresenta una «tariffa» e non una «tassa» che deve essere pagata da chi produce rifiuti a fronte del servizio di raccolta, recupero e smaltimento. L'incertezza della materia giustifica la compensazione delle spese di lite. E' opportuno segnalare che con decreto datato 12 febbraio 2008 il presidente della prima sezione della Ctp di Pistoia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la fattura emessa per Tia.

Enzo Sollini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

LAVORI PUBBLICI - La modifica agli appalti è contenuta nel decreto anti-crisi

L'azienda teme intoppi sul Durc fai-da-te della Pa

La misura di snellimento non sempre accelera i tempi

La norma è stata pensata con l'intento di semplificare la vita delle imprese edili. Ma in qualche caso sortirà l'effetto inverso. In teoria l'obbligo, sancito per le amministrazioni pubbliche dal decreto legge anti-crisi, di procurarsi da sole il Durc (documento unico di regolarità contributiva) dei propri fornitori può rappresentare un grande vantaggio per i costruttori. Niente più tempo né denaro speso per ottenere il lasciapassare che attesta la piena regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi. Tutto scaricato sulle spalle delle amministrazioni. Ma di fatto non tutti gli enti pubblici sono preparati. E soprattutto non tutti stanno usando appieno gli strumenti telematici che consentono di contenere al minimo i tempi. E quindi in qualche caso il rischio è che a rimetterci sia l'impresa, costretta ad attendere più giorni l'arrivo del Durc e a vedersi ritardare i pagamenti o persino la firma del contratto di appalto. L'articolo 16-bis comma 10 del decreto legge anti-crisi (DL 185/2008) dal 29 gennaio ha spostato dalle imprese

edili alle pubbliche amministrazioni l'onere di richiedere il Durc. O meglio ha trasformato in un obbligo quella che prima era una facoltà, poco usata. Dal punto di vista della procedura infatti nulla cambia: e lo ha ricordato anche l'Inail in una nota del 4 febbraio. Già prima, infatti, volendo le amministrazioni potevano collegarsi al sito dello sportello previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it) e richiedere il Durc, solo per via telematica. Di fatto però la maggior parte preferiva ricorrere ai Durc portati dalle imprese che avevano tutto l'interesse ad averli sempre pronti e aggiornati. Una prassi che ora conosce un brusco stop. L'Anas, ad esempio, ha già deciso che interpreterà in modo rigido le nuove disposizioni. «Non accettiamo più i Durc presentati dalle imprese» spiega Daniele Tornusciuolo, responsabile dell'Ufficio gare e contratti dell'ente strade. Dunque tutte le amministrazioni devono confluire sul sito. E qui cominciano i problemi. Primo perché non tutte sono abilitate finora. «A due anni dall'av-

vio del Durc si sono registrati sul sito circa 13mila enti, che, contando anche i centri di spesa multipli, non coprono di certo lo spettro di tutte le stazioni appaltanti» spiega il direttore della Commissione nazionale casse edili, Mauro Miracapillo. Insomma mancano all'appello diverse migliaia delle più di 20mila stazioni appaltanti censite in Italia che in questi due anni pare non abbiamo fatto mai neanche una gara, e dunque un controllo. Oppure che si sono sempre affidate ai Durc portati dai privati. Ad esempio il provveditorato alle opere pubbliche della Campania e del Molise è tra gli enti non ancora registrati. «Non siamo ancora accreditati - conferma Luigi Tagliatela, del provveditorato - ma con questa novità stiamo pensando di creare un ufficio centralizzato al nostro interno». «Anche se - aggiunge - il vero problema a Napoli sono i Durc emessi non dopo il controllo ma solo perché scatta il silenzio-assenso». Ma anche tra le amministrazioni registrate in pochissime hanno scelto la via telematica di comunicazione del Durc. Non

arrivano a cento infatti le amministrazioni che hanno chiesto di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per ricevere in via sicura il Durc. «Fino a che la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non si doterà di una casella di posta elettronica certificata - prevede amaramente Miracapillo - la richiesta del Durc fatta dall'ente appaltante allungherà i tempi di attesa, anziché accorciarli». Anche la richiesta telematica infatti sarà evasa via posta: il Durc, in altre parole, verrà spedito per raccomandata. «Per noi significa un ritardo che oscilla tra i 10 e i 25 giorni a seconda delle spedizioni» fa i conti Tornusciuolo. Eppure l'Anas la sua casella di posta certificata ce l'ha: «L'abbiamo anche segnalata nel sito ma non so perché riceviamo i Durc via posta». In base al progetto «Dure online» del Governo, in futuro, sarà attivo persino il collegamento diretto tra la banca dati di Inps, Inail e Cassa edile e le stazioni appaltanti. Nell'attesa però le imprese possono solo sperare nel postino.

Valeria Uva

PAESAGGIO - Siglata la convenzione

Il genio militare demolirà gli abusi

È chiamata alla prova dei fatti la convenzione per la demolizione da parte del genio militare delle costruzioni abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo a paesaggistico. A lungo attesa dagli operatori, la convenzione è in vigore dal 10 dicembre 2008 ed è stata siglata tra il ministero per i Beni e le attività culturali e il ministero della Difesa. Ai fini della convenzione, sono opere abusive i manufatti oggetto di un ordine di rimessione in pristino secondo l'articolo 167 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e ambientali), per i quali non siano

stati emessi provvedimenti sospensivi da parte dell'autorità giudiziaria o che siano stati realizzati con almeno una di queste attività illecite: assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica; violazione degli adempimenti previsti dagli articoli da 131 a 168 del Dlgs 42/2004; violazione delle norme contenute nei piani territoriali paesistici adottati o approvati ai sensi della legge 1497/1939 o del Dlgs 490/1999 ovvero nei piani paesaggistici adottati o approvati, ai sensi del Dlgs 42/2004. La convenzione, valida tre anni e tacitamente rinnovabile per altrettanti,

prevede la costituzione di un Comitato tecnico interministeriale che ogni anno programma le demolizioni. Fatte le salve le competenze degli altri organismi coinvolti nella procedura, i direttori regionali sono destinatari di una triplice attribuzione. La prima: una volta acquisita la valutazione tecnico-finanziaria, formulata entro 30 giorni dal Comando militare competente per territorio, predispongono ogni sei mesi un elenco delle opere abusive, per le quali l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non abbia provveduto alla demolizione d'uffi-

cio, nonostante la diffida di cui all'articolo 167, comma 3, del Codice dei beni culturali e ambientali. La seconda: concordano con il Comando delle forze operative di difesa (Fod) lo studio di fattibilità di ciascuna demolizione, inclusi modi e tempi d'esecuzione. La terza: informano l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica della demolizione, perché provveda alla bonifica e al recupero dei luoghi.

Pietro Verna

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9**TASSAZIONE** - La costruzione non incide

Con il distributore il fondo è agricolo

Qualificare correttamente un terreno sotto il profilo tributario è un'operazione complessa e insidiosa. L'ultimo esempio arriva dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2009 n. 6/E. Il caso è quello di una società che sta valutando di cedere un terreno - qualificato come agricolo dallo strumento urbanistico comunale - sul quale è stato installato un distributore di benzina. Il dubbio riguarda l'imposta a cui assoggettare questa cessione, dato che risultano astrattamente applicabili due tributi tra loro alternativi. Infatti, la vendita di un terreno edificabile da parte di un soggetto imprenditore

comporta l'applicazione dell'Iva, contrariamente all'ipotesi in cui l'area non sia qualificabile come tale (articolo 2, comma 3, lettera c), del Dpr 633/72). In quest'ultimo caso, in virtù del principio di alternatività (articolo 40 Dpr 131/86), la cessione del fondo è soggetta all'imposta di registro - che per i terreni agricoli è ordinariamente pari al 15% - cui si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali, nella misura complessiva del 3 per cento. Quest'ultima è la soluzione indicata come corretta dall'agenzia delle Entrate, che basa la propria considerazione sulla destinazione urbanistica dell'area (zona «E5» con preminente inte-

resse agricolo), indipendentemente dal fatto che ci sia un utilizzo a fini produttivi. Le Entrate si fermano qui, non richiamando una concezione più ampia di edificabilità, quale quella accolta dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza 9131/2006, infatti, si era affermato che - ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 del Dpr 131/86 - deve essere considerato come fabbricabile anche il terreno edificabile "di fatto". Vale a dire il terreno che, pur non essendo urbanisticamente pianificato, può avere una pianificazione edificatoria potenziale anche al di fuori di una previsione programmatica urbanistica. Tale potenzialità

si identifica, secondo la Suprema corte, attraverso una serie di "fatti indice" quali, tra l'altro, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio assunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con centri urbani già organizzati e così via. L'orientamento della Cassazione individua una qualificazione del territorio ai fini fiscali piuttosto complessa e dai "confini" abbastanza incerti, elementi che, in genere, preludono a un intenso lavoro da parte delle Commissioni tributarie.

Giorgio Gavelli

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

IMMOBILI DI TIPO «D» - Annunciato il rinvio a fine marzo del termine per le certificazioni di gettito

Edifici industriali, rimborsi ampi

Va estesa la restituzione ai sindaci della minore Ici per le rettifiche

Sulla certificazione del minor gettito per l'accatastamento dei fabbricati di categoria D, il Governo si appresta per l'ennesima volta a rinviare un termine già scaduto per rispondere alle pressanti richieste formulate dai Comuni che non hanno potuto trasmettere la certificazione entro il 31 gennaio scorso, a causa dei numerosi dubbi ancora irrisolti. Nell'individuazione dei fabbricati (centrali elettriche, alberghi, palestre eccetera, utilizzati a scopo di lucro) per cui potrà essere certificato il minor gettito, si ritiene condivisibile la posizione Anci secondo cui la procedura potrà riguardare anche i fabbricati già precedentemente iscritti in catasto con rendita, ovviamente nel solo caso in cui la variazione della rendita a mezzo Docfa sia configurabile come mera rettifica in assenza di interventi edilizi di modificazioni sostanziali nelle caratteristiche d'uso. Tutte le norme che hanno disciplinato la certificazione hanno infatti sempre fatto riferimento ai fabbricati «classificati» nel gruppo D, lasciando quindi intendere che la norma fosse applica-

bile anche ai fabbricati già accatastati e quindi in possesso di una precedente rendita poi rettificata, se la nuova rendita è stata proposta solo per variare la valorizzazione dell'immobile, come più volte intervenuto nel caso delle centrali idroelettriche. Sempre sotto questo profilo, si ritiene inaccettabile l'interpretazione fornita da alcune prefetture secondo cui, nell'ipotesi di rendita poi modificata, anche a seguito di contenzioso tributario, sarebbe l'ultima la rendita da prendere in considerazione per determinare la perdita di gettito Ici rispetto al valore contabile. In molti casi la rendita proposta tramite Docfa è stata poi rettificata d'ufficio dal Catasto, poi impugnata dal contribuente e quindi non posta alla base del versamento dell'imposta per gli anni successivi. In tali ipotesi, è quindi corretto che il Comune certifichi il minor gettito sulla base della minore rendita proposta dal contribuente (ove la stessa sia stata posta alla base del versamento Ici), e che la determinazione della maggiore rendita derivante dall'esito del contenzioso tributario sia fatta rientrare nella

previsione dell'articolo 64, comma 2, della legge 388/2000, con conseguente riduzione dei trasferimenti erariali esclusivamente a decorrere dall'anno successivo alla definitività della rendita catastale. In tali casi, rimanendo ferma la possibilità per il Comune di recuperare la maggiore imposta dovuta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento sulla base della rendita definitiva, sarebbe auspicabile che il ministero dell'Interno chiarisse - anche a fronte delle numerose istanze di interpello trasmesse dai Comuni, finora rimaste prive di riscontro - se i recuperi derivanti da tali accertamenti siano o meno destinati a incidere sui trasferimenti già erogati dallo Stato, ovvero se questi rimangano di esclusiva competenza del Comune. Sempre sotto questo profilo, non risulta parimenti condivisibile l'interpretazione ministeriale secondo cui, con riguardo ai limiti per la richiesta di contributo, le singole annualità andrebbero considerate distinte e, pertanto, la perdita subita in un anno - ove inferiore ai limiti dettati dall'articolo 64 legge 388/2000 - non potrebbe

concorrere nell'anno successivo a determinare il superamento dei limiti stessi. Poiché la perdita di gettito viene consolidata a seguito dell'attribuzione del classamento, appare infatti evidente che tale perdita, anche se inferiore nel primo anno ai limiti di legge, si ripropone anche negli anni successivi, per cui indubbiamente deve contribuire in tali anni alla determinazione del minor gettito, come peraltro confermato dallo stesso ministero dell'Interno nella circolare 24 dicembre 2008 n. 6, in cui è stato specificato che, nel caso venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno successivo andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore "pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente".

Maurizio Fogagnolo

IMMOBILI DI TIPO «D» - Proroga/Le conseguenze

Lo slittamento apre le porte a tutti

LA PLATEA - Le istanze possono essere presentate anche dai Comuni che non hanno avanzato richieste per il 1998-2005

Il rinvio del termine che il legislatore si appresta ad adottare per la trasmissione delle certificazioni relative alle minori entrate Ici determinate dal classamento dei fabbricati di categoria D rende necessario chiarire alcuni passaggi controversi in merito all'applicazione di tale normativa. In primo luogo, va evidenziato che la riapertura dei termini prevista dall'articolo 2-quater, comma 7 del Dl 154/2008 permetterà anche ai Comuni che finora non abbiano presentato tale certificazione di inoltrarla, con riferimento alle minori entrate relative agli anni dal 1998 al 2005, entro il nuovo termine di fine marzo che verrà fissato dal legislatore. In relazione a tali anni, infatti, le scadenze precedentemente fissate per la presentazione della certificazione avevano efficacia puramente ordinatoria, come dimostrato dal fatto che solo con l'articolo 1, comma 712 della legge 296/2006 è stato introdotto - a decorrere dalla certificazione per l'anno 2006 - un termine perentorio, a pena di decadenza, per tale adempimento. Un altro punto rilevante che gli interventi ministeriali di questi mesi non hanno chiarito è quello relativo ai limiti minimi di importo al di sotto dei quali la certificazione e il rimborso non possono scattare. La norma prevede infatti che la compensazione per la perdita di gettito sui fabbricati di categoria D non abbia luogo se la flessione registrata dal Comune è inferiore a 1.549,37 euro e allo 0,5% della spesa corrente. Ma come si calcola questo limite? La modalità di calcolo più corretta è senza dubbio quella che si riferisce al numero com-

plessivo dei fabbricati per i quali, a fronte dell'attribuzione del classamento, si sia determinato il minor gettito Ici, che dovrà pertanto essere determinato a fronte della sommatoria dei minori valori imponibili dei fabbricati accatastati durante l'anno, da aggiungersi alla perdita registrata negli anni precedenti. Tale indicazione trova conforto in due importanti passaggi normativi: l'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 197/2002 dispone espressamente che i Comuni siano tenuti a certificare «l'importo complessivo» del minore gettito Ici derivante dall'accatastamento dei fabbricati di categoria D. Nel modello A allegato allo stesso decreto, poi, ci si riferisce al complesso delle perdite subite dall'ente locale, e non si prevede quindi una elencazione analitica dei cespiti da

cui sia derivata tale minor gettito. Sulle procedure di certificazione, è inoltre utile richiamare le indicazioni fornite dall'Ifel nella circolare del 21 gennaio scorso. Il Dl 154 chiede infatti che il responsabile del servizio finanziario e i revisori attestino le «minori entrate registrate» in seguito alle variazioni della rendita. Per ottenere lo scopo, è necessario che la differenza di base imponibile e la conseguente perdita di gettito sia indicata per ogni singolo fabbricato, perché nella contabilità finanziaria la perdita complessiva può essere nascosta da un aumento dei proventi Ici determinato nello stesso anno da altri fattori, come l'aumento dell'aliquota o i risultati della lotta anti-evasione.

ANCI RISPONDE

I pagamenti delle visite fiscali chiedono ancora un chiarimento

Resta aperto il nodo dell'onerosità delle visite fiscali a carico del datore di lavoro pubblico. Nella risposta a un interrogativo dell'Anci, il dipartimento della Funzione pubblica ha richiamato i pronunciamenti espressi in merito dal ministero dell'Economia, nel 2001, e dal ministero della Salute, nel 2006, nei quali si chiarisce che gli oneri delle visite effettuate nei confronti dei pubblici dipendenti sono a carico del Servizio sanitario nazionale e che le pubbliche amministrazioni quindi non sono tenute al pagamento di questo tipo di prestazioni. Dopo aver ricordato quanto già dichiarato sul punto dai due ministeri, tuttavia, il dipartimento della Funzione pubblica conclude ritenendo di dover rimettere nuovamente a essi la questione per un chiarimento definitivo. Sembrano essere più che condivisibili, secondo l'Anci, gli orientamenti precedentemente indicati dai dicasteri. Ciò anche in considerazione del nuovo quadro legislativo disegnato dall'articolo 71 del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008. La nuova norma infatti configura uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro pubblico e prevede di predisporre il controllo, in ordine alla verifica della malattia del dipendente, anche in caso di assenza di un solo giorno. I dipen-

endenti assegnati all'Unione - **Le richieste di visita fiscale per i dipendenti assegnati all'Unione di Comuni sono di competenza di quest'ultima oppure questa attività configura un atto di gestione del personale e, come tale, rimane in capo ai Comuni titolari del rapporto di lavoro?** Si è dell'opinione che per "atti di gestione del personale degli enti locali" adottati dall'ente datore di lavoro del dipendente di cui all'articolo 13, comma 2 del Ccnl del 22 gennaio 2004, che ha assegnato personale all'Unione di Comuni debbano intendersi quelli relativi all'amministrazione degli istituti contrattuali ordinari quali, ad esempio: la corresponsione del trattamento economico fondamentale, lo sviluppo economico e la progressione di carriera. Gli altri istituti contrattuali di natura straordinaria, come le fattispecie elencate nel quesito in esame, sono strettamente legate all'effettiva prestazione del servizio e quindi di competenza del datore di lavoro di destinazione (Unione di Comuni) che ne acquisisce il relativo potere organizzativo, direttivo e di controllo. **Il controllo - Un dipendente deve sottoporsi mensilmente a controlli presso l'ambulatorio ospedaliero trapianti e si assenta dal lavoro esibendo certificato di malattia di un giorno**

rilasciato dal proprio medico di base. In questo caso l'Amministrazione ha potere discrezionale in merito all'inoltro della visita fiscale di controllo? La normativa dettata dal Dl 112/08, dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno. Si ritiene, tuttavia, che il controllo possa essere attenuato nel caso di evidenti esigenze funzionali e organizzative della pubblica amministrazione (comma 3, articolo 71). Ne discende che, in talune particolari circostanze (tale potrebbe essere la fattispecie rappresentata), la mancata visita possa essere ragionevolmente giustificata dall'Ente. La discrezionalità dovrà comunque essere esercitata nell'ambito del principio di correttezza, ragionevolezza e buona fede e non deve diventare un motivo per eludere la disposizione legislativa. **Le visite specialistiche - Si chiede come regolamentare le assenze orarie per visite mediche e analisi cliniche che non essendo disciplinate da alcuna norma contrattuale, richiedono un'interpretazione da parte dell'Ente datore di lavoro. Non essendo prevista la malattia a ore il dipendente può usufruire dei permessi dell'articolo 19, comma 2, Ccnl 94/97 ? Nel caso in cui la visita medica richie-**

da l'assenza per l'intera giornata di lavoro, può essere applicato l'istituto della malattia? L'Ente in questa ipotesi deve comunque richiedere la visita fiscale? Si ritiene che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale vengono effettuati gli esami, nel caso di visite mediche non possa essere applicato l'istituto della malattia; tali visite infatti non sono caratterizzate dall'imprevedibilità tipica delle assenze per malattia. Per le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici programmati, chi non sia in stato di gravidanza può fruire dei tre giorni annui per motivi personali e familiari previsti dall'articolo 19 del Ccnl del 6 luglio 1995, producendo apposita istanza al settore personale. **L'idoneità - Se un dipendente effettua terapie salva vita, debitamente riconosciute dalla struttura sanitaria, interrompendo il periodo di comporta, e tali terapie si prolungano sensibilmente nel tempo, l'Amministrazione può predisporre una verifica sulla effettiva stabilizzazione delle gravi condizioni dell'interessato per un eventuale collocamento a riposo dello stesso?** L'Amministrazione può predisporre apposita verifica, attivando la stessa presso la commissione medica preposta ai controlli presso

l'Asl, o anche, a domanda del dipendente che condivida il percorso, presso la commissione di verifica, per avere le indispensabili informazioni sulla effettiva stabilizzazione delle gravi condizioni dell'interessato (articolo 21 Ccnl del 6 luglio 1995), ai fini dell'eventuale collocamento a riposo anticipato dello stesso. Le norme sono quelle previste contrattualmente dopo i 540 giorni di comportamento ordinario e al termine dei 540 giorni ulteriori, essendo il fatto che il periodo non subisca riduzione stipendiale per la tipologia dell'assenza, non tale da consentire il mantenimento di una situazione di rapporto lavorativo senza prestazione a carico ente sine die.

Emilia Greco

FISCO - Modello valido anche nel metodo commerciale

Compensazioni Irap con F24

Gli enti pubblici possono compensare il credito Irap determinato con il metodo commerciale utilizzando il modello F24. A chiarirlo è il parere del 30 gennaio 2009 dell'agenzia delle Entrate. Poiché le istruzioni ministeriali al modello Irap 2008 enti pubblici si limitavano a precisare che il credito derivante dall'opzione per il metodo analitico di determinazione del valore della produzione netta poteva essere utilizzato solo per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, la soluzione prospettata dal contribuente trova fondamento nei chiarimenti forniti con la risoluzione 321/2008 dalla direzione centrale Normativa e contenzioso. In tale sede veniva infatti riconosciuta la possibilità di compensazione da parte di un ente locale del credito Iva risultante dalle liquidazioni annuali con le ritenute alla fonte, le addizionali comunali e regionali e l'Irap. La questione, secondo l'Agenzia, trova inquadramento normativo nel combinato disposto del paragrafo 7.5 della circolare 48/2000 e dell'articolo 30, comma 2, Dlgs 446/97, secondo cui l'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del

soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. Poiché le pubbliche amministrazioni che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo commerciale devono versare l'acconto secondo termini e modalità stabilite per le imposte sui redditi, ne discende la possibilità per un Comune di effettuare compensazioni con altre imposte e contributi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 241/97. Tale possibilità sarebbe invece esclusa, alla luce della disciplina recata dall'articolo 30, comma 5, Dlgs 446/97, in

caso di imposta determinata con il metodo retributivo, secondo il quale il versamento dell'acconto Irap deve avvenire mensilmente (compensazione verticale) con le modalità e nei termini stabiliti con il decreto interministeriale n. 421/98. Il diverso trattamento fiscale trova evidenza, continua il parere, nel modello di dichiarazione Irap 2009 dove, in relazione alla sola imposta determinata con il metodo commerciale, è prevista specificamente l'indicazione dell'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione utilizzata in compensazione.

Anna Guiducci

INTERVENTO

Per i progettisti il taglio non può essere retroattivo

Nell'ottica della sacrosanta salvaguardia dei conti pubblici, i professionisti tecnici della pubblica amministrazione vengono colpiti con precisione chirurgica dalla legge 2/2009 attraverso l'eliminazione di fatto del compenso integrativo per le attività di progettazione e project management in senso lato. Il Dlgs 163/2006 (articolo 92) stabilisce il compenso nel 2% del valore dell'opera. La legge 133/2008 (articolo 61, comma 8) lo decurta allo 0,5%. La legge 201 del 22 dicembre 2008 riporta il compenso al 2%, con alcu-

ne condizioni. Infine, almeno per ora, l'articolo 18, comma 4-sexies della legge 2/2009 riduce di nuovo il compenso allo 0,5 per cento. Viene inoltre sincronicamente resa pubblica la circolare 36/2008 della Ragioneria Generale, correlata alla manovra estiva, con cui si specifica che la riduzione si applica «a tutta l'attività progettuale non ancora remunerata a tale data». In poche parole: retroattivamente. Reputiamo che l'interpretazione fornita dalla Ragioneria sia da applicarsi per le sole attività di progettazioni, ex articolo 92, comma 5 del Codice appal-

ti. Gli enti che approvano i progetti esecutivi delle opere pubbliche previste nel piano annuale entro il 31 dicembre 2008 non devono prevedere alcuna decurtazione, decadendo le ipotesi di retroattività perché la norma non contiene disposizioni in questa direzione, atteso che dovrebbe essere applicata secondo la giurisprudenza costituzionale. Unitel si batterà ancora per far riconsiderare una norma che penalizza fortemente i tecnici degli uffici della Pa, con l'ottica primaria della tutela della qualità dei servizi per il cittadino, prima che per spirito di apparte-

nenza. Ma se è vero che, secondo l'articolo 36 della Costituzione, «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro», in questo caso l'unica cosa che emerge è l'ipocrisia del sistema, che annuncia risparmi, aumenta di fatto la spesa, per il sicuro ricorso ad attività esternalizzate, deprime la professionalità di punte di diamante del lavoro pubblico, ai quali è stato, nei fatti e soprattutto nei modi, indicato che rappresentano, per la politica, solo una zavorra.

Bernardino Primiani

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

CORTE DEI CONTI - Riportare all'interno il servizio non può comportare l'assunzione del personale

Partecipata con fondi garantiti

La delibera deve attestare l'adequatezza delle risorse trasferite

La delibera di costituzione di una società partecipata deve dimostrare l'adequatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite rispetto alle funzioni esercitate. Pena la responsabilità dei consiglieri comunali e provinciali sotto il profilo del danno derivante dall'impiego delle risorse necessarie a ripianare i disavanzi dell'azienda partecipata. Questo soprattutto nel caso in cui l'ente abbia mantenuto presso di sé risorse finanziarie o personale, non rispettando il dettato dell'articolo 3, comma 30, della legge 244/2007. A ricordarlo è la sezione regionale lombarda della Corte dei conti, che nella deliberazione 85/2008 si sofferma sulla costituzione di nuove società pubbliche. Materia su cui il decreto Bersani (articolo 13, del Dl 223/2006), la legge Finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27-32, legge 244/2007) e, da ultimo, la manovra d'estate (articolo 23-bis, Dl 112/2008) sono intervenuti a introdurre nuovi vincoli tesi a limitare il fenomeno. La Finanziaria 2008, in particolare, ha ristretto i presupposti per la costituzione (e partecipazione) a società delimitando l'ammissibilità a quelle che svolgono attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli enti e che producono servizi di interesse generale (comma 27). Spetta al singolo ente, è intervenuta a precisare la magistratura contabile, valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le politiche necessarie per soddisfarle, in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla Carta costituzionale (da ultimi parere 3/2009 della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige e 33/2008 per il Piemonte). La verifica dei presupposti legittimanti è necessaria non solo per la costituzione o l'adesione a nuove società, ma anche per il mantenimento delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette,

già in essere nel portafoglio titoli. Entro il termine del 30 giugno, l'organo consiliare (competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e, del Tuel) è tenuto a esprimersi caso per caso con delibera motivata. In presenza di un eventuale diniego di autorizzazione al mantenimento, è obbligatorio cedere a terzi la partecipazione vietata. Anche nell'ipotesi di reinternalizzazione di servizi, occorre comunque una delibera che autorizzi il mantenimento dell'attività svolta in capo all'ente pubblico. La reinternalizzazione apre il problema della sorte del personale assunto dalla società partecipata. L'ente locale non ha la possibilità, né tanto meno l'obbligo, di assumere presso di sé queste persone (parere 31P/2008 della Corte dei conti per la Toscana, 18/2008 della sezione Veneto e parere del ministero dell'Interno del 23/10/2008). Ciò determinerebbe infatti un'elusione del principio costituzionale del reclutamento del personale

mediante pubblico concorso. Chiaramente resta aperto il problema della potenziale conflittualità di fronte al giudice del lavoro legata alla natura privatistica dei contratti. Mentre non ci sono problematiche, fermo restando il vincolo del contenimento della spesa del personale, per il riassorbimento del personale già dipendente dell'ente e trasferito alla società, (parere 68/2008 della Corte dei conti per la Lombardia). Infine il parere 85/2008 offre un'interessante applicazione del principio del contenimento dei costi pubblici e della limitazione del proliferare di nuove ed onerose società. Consente, infatti, di superare l'incompatibilità fra farmacia ed altri servizi, che possono coesistere, proprio in virtù di questo principio, in capo ad un'unica partecipata purché siano mantenute contabilità distinte.

Patrizia Ruffini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

CORTE DEI CONTI – Assunzioni/Non scatta il divieto posto dal Dl 112

In staff l'ex lavoratore flessibile

L'ente locale che voglia assumere in staff al proprio organo politico lo stesso soggetto in precedenza titolare di un contratto di lavoro flessibile, deve dimostrare in concreto tale necessità in rapporto al dimensionamento del proprio organico. Ciò anche se le limitazioni previste dall'articolo 49 della legge 133/08, sul prolungamento delle forme di lavoro flessibile non sono direttamente applicabili al caso di specie, perché i contratti per le funzioni di staff non rientrano nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma. La precisazione arriva dalla sezione di controllo della Corte dei conti

per il Veneto, con la deliberazione n. 181/2008. La sezione ha dunque confermato il carattere di specialità dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000, da intendersi pertanto applicabile unicamente alle ipotesi di contratti sottoscritti per assunzioni a supporto diretto delle funzioni politiche dell'ente. Sull'impatto dell'articolo 49 della manovra d'estate, la Corte ha invece ribadito che il divieto posto dalla norma ha come finalità più immediata quella di scongiurare ipotesi di cumulo nel medesimo lavoratore di tipologie contrattuali diverse, tutte però rientranti nella definizione di lavoro flessibile (che non prevede come det-

to i contratti di cui all'articolo 90 del Tuel). Tuttavia, la Corte ha anche rimarcato come la ratio del comma 3 dell'articolo 49 abbia soprattutto una «forte valenza sostanziale diretta a tutelare i principi fondamentali dell'agire della pubblica amministrazione», che va aldilà della portata formale della norma stessa. Nel senso che il passaggio della stessa persona, dopo un triennio, dalla categoria di lavoro «flessibile» a quella «a tempo determinato», pur non configurando di per sé una ipotesi cui applicare la limitazione dell'articolo 49, non può tuttavia essere del tutto automatico. Benché tale circostanza sia in effetti

possibile in quanto legittima, è necessario - ha concluso la Sezione - che l'ente dimostri in concreto, attraverso la rivalutazione delle condizioni soggettive e oggettive dello status quo ante che avevano determinato il dimensionamento del contingente di staff, che l'assunzione di personale peraltro già utilizzato per la durata massima del lavoro flessibile, sia necessaria oltreché opportuna per l'amministrazione. Per escludere dunque proprio in tale passaggio, formalmente legittimo, una mera finalità elusiva della norma in questione.

Raffaele Cusmai

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11**TAR - Bocciate le istanze dei dipendenti di varie Pa****Ricorsi impossibili sulle circolari Brunetta***I PERCHÉ DEL «NO» - Le note interpretative non hanno una diretta efficacia lesiva e non aggiungono nulla alle previsioni di legge*

È inammissibile il ricorso contro le circolari ministeriali interpretative della legge su assenze dei dipendenti pubblici, trattamento economico per i periodi di assenza, certificazioni sanitarie e fasce di reperibilità per le visite di controllo. Così ha deciso il Tar Lazio-Roma, sezione I, 15 gennaio 2009, n. 236, che ha stabilito alcuni importanti principi sulle circolari interpretative dei Ministri. Il caso riguardava le circolari 7 e 8 del 2008 del ministro per la Pubblica amministrazione, che hanno interpretato l'articolo 71 del Dl 112/2008 in cui sono fissati i due cardini delle misure anti-assenteismo: il taglio del trattamento «non fondamentale» nei primi dieci giorni di assenza e l'obbligo di certificazione da parte di una «struttura sanitaria pubblica» (poi identificata anche con il medico di base) per le assenze prolungate o ripetute. La circolare 7 ha indicato nei dettagli le disposizioni della legge, stabilendo ad esempio le «voci» che rientrano nel trattamento economico fondamentale (quello tabellare iniziale, la tredicesima mensilità eccetera), e ha precisato il concetto di «secondo evento», nel quale «rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia, successivo a un precedente e distinto "evento" di un solo giorno». I ricorrenti, dipendenti pubblici di varie amministrazioni, avevano sostenuto che le circolari erano viziate da eccesso di potere, e che il nuovo trattamento economico per i periodi di assenza per malattia era costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3, 36, 38 della Costituzione. Ma il Tribunale amministrativo, con sentenza in forma semplificata, ha deciso che

il ricorso era inammissibile e che l'eccezione di costituzionalità non era «rilevante». Il ricorso era inammissibile, perché le circolari interpretative della legge non hanno un'efficacia lesiva diretta, e quindi i ricorrenti non avevano un interesse legittimo, effettivo ed attuale, al loro annullamento. L'eccezione di incostituzionalità è stata considerata «non rilevante» per la soluzione di questa controversia, e non si è quindi proceduto nell'esame della sua non manifesta infondatezza. La sentenza, puntualmente motivata, è esatta. Le circolari ministeriali interpretative del citato articolo 71 hanno chiarito nei dettagli la portata della legge, e il ricorso appare rivolto più contro la legge che contro le circolari. Si potrebbe obiettare che queste circolari amministrative (che sono ordini destinati a «circola-

re» tra gli uffici) hanno avuto un'efficacia che è andata «al di fuori» degli uffici, ed esse hanno inciso direttamente sulla situazione soggettiva dei singoli. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva, perché nel caso di specie queste circolari non hanno aggiunto nuove ipotesi o fattispecie rispetto a quanto già stabilito dalla legge. Le circolari sono quindi legittime, confermano la finalità del contenimento della spesa per il pubblico impiego, e sono anche confermate del principio generale dell'aumento «dell'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi Ue» stabilito dall'articolo 1 del Dlgs 165/2001.

Vittorio Italia

CRISI E IMPRESE

Le aziende pubbliche pagano dopo 200 giorni. E il debito sale a 60 mld

La pubblica amministrazione è debitrice verso le imprese di circa 60 miliardi di (la cifra è frutto di una stima Abi-Confindustria) e i ritardi medi sono arrivati a superare i 200 giorni (basti pensare che secondo un'analoga inchiesta di ItaliaOggi Sette di novembre 2007 ci volevano mediamente 150 giorni per ottenere un pagamento). Nonostante, quindi, i tentativi del legislatore di arginare il fenomeno, per esempio con il decreto 231/2002, la situazione è prossima al tracollo. Ma una strada percorribile per migliorare i rapporti p.a.-imprese potrebbe essere quella adottata dalla Lombardia, che, a giugno dello scorso anno, ha creato un fondo, all'interno della società finanziaria della regione, Finlombarda, che si occupa dei pagamenti nel settore dei servizi socio-sanitari per conto delle Asl. Obiettivo è «massimizzare l'efficienza» nella gestione dell'esposizione debitoria delle aziende sanitarie, riducendo sia i tempi di pagamento (contenendoli entro i 120 giorni) sia i contenziosi. Dati sui miglioramenti, al momento, non sono disponibili, ma da più parti si guarda all'iniziativa come a un riferimento. **La situazione attuale?** «Preoccupante» se non addirittura «scandalosa»: a lanciare l'allarme sono il Taiis, il tavolo interassociativo nel quale si coordinano associazioni rappresentative di im-

prese di servizi (aderenti ad Agci, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop); l'Oipa, Osservatorio imprese e pubblica amministrazione; e Assogenerici, in rappresentanza del settore farmaceutico. Stando, per esempio, ad alcuni dati raccolti da Fise, Federazione imprese di servizi, che partecipa al Talis, il quadro si fa ancora più critico analizzando nel dettaglio i pagamenti da parte delle strutture sanitarie: si va dai 140 giorni di ritardo in Puglia ai 169 in Sicilia, fino ai 366 in Campania e 400 in Emilia Romagna. Ma si va aggravando anche la situazione degli enti locali, dove ormai si registrano alcuni casi di ritardo di pagamento medi per regione, non giustificati da ragioni procedurali specifiche, che arrivano all'anno. E sempre restando in campo sanitario, non sono meno preoccupanti le circostanze descritte dal vicepresidente di Assogenerici, Francesco Colantuoni: a dicembre 2008, secondo un'elaborazione del centro studi dell'associazione, le strutture sanitarie pubbliche vantavano, si fa per dire, nei confronti delle aziende fornitrici di medicinali generici, ritardi variabili dagli 854 giorni della Campania ai 63 del Friuli. Per di più, come sottolineato da Colantuoni, assieme alla stretta creditizia, creando un problema di liquidità insostenibile per le aziende medio-piccole, che si scontrano con un mercato

meno ricco e stabile rispetto a quello dei colossi farmaceutici. E a peggiorare ancora il quadro, per Assogenerici, «il fenomeno, in forte crescita, delle gare con importi a base d'asta del tutto irrisori, in palese violazione del principio di congruità dei prezzi, così come disposto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici (dlgs n. 163/2006). In pratica», ha concluso Colantuoni, «le aziende si aggiudicano contratti con margini ridottissimi, se non inesistenti, che poi vengono onorati con ritardi inconcepibili per qualsiasi operatore europeo». La maglia nera dei pagamenti, però, è condivisa anche dal settore edile. A fornire le cifre, questa volta, è stato l'Oipa: riportando dati Ance (associazione nazionale costruttori edili) l'osservatorio ha denunciato che per più di una impresa su due (51,3%) il tempo medio di attesa per ricevere i pagamenti dalle stazioni appaltanti per lavori pubblici è superiore ai due mesi (in dettaglio per il 27,6% tra 2 e 4 mesi, per il 14,3% tra 4 e 6 mesi e per il 9,4% oltre i 6 mesi). **Le possibili soluzioni.** Oltre a portare il caso Lombardia come modello, di riferimento, in occasione di un incontro svoltosi nei giorni scorsi con il dipartimento per gli affari regionali, affinché il dipartimento stesso lo veicolasse e diffonda (magari attraverso la conferenza statoregionali) il Taiis, il tavolo interassociativo, come ha

spiegato Giuseppe Gherardelli, rappresentante Fise, ha altre ipotesi allo studio. E anche scetticismo in merito alla manovra anti-crisi: «Abbiamo apprezzato l'articolo 9 del decreto, che velocizza i pagamenti da parte delle p.a., ma al comma 3 e 3 bis, nello specifico, abbiamo registrato che in essi si vuole dare priorità alle ipotesi in cui il creditore riduce l'ammontare del credito originario. A ciò ci opporremo in tutte le sedi. C'è ancora da lavorare sui decreti attuativi, sosteniamo che in questa fase di difficoltà la soluzione è che lo stato paghi le imprese: è la via primaria per recuperare risorse». Tra le altre ipotesi, secondo il Taiis, si può provare a ragionare su forme di detrazioni in F24 dei mancati pagamenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente e la t.e. dell'Oipa, Antonio Persici e Milene Sicca: è improponibile quanto previsto dall'articolo 9 del decreto anti-crisi che, in un certo senso, induce le imprese a fare sconti alla p.a. pur di ottenere i pagamenti, se pure in ritardo. Un provvedimento ritenuto quindi «insufficiente e che lascia perplessi». Mentre tra le soluzioni indicate dall'Oipa, non si può trascurare il ricorso a strumenti finanziari: la cassa depositi e prestiti, ha suggerito Persici, ha capienza. «Perché non rivolgersi a essa o ad altri strumenti quali banche o finanziarie?» E ancora, occorre armonizzare i diritti

09/01/2009

tra p.a. e imprese fornitrici; con cui lavorano; e non si
serve trasparenza da parte può non pensare a forme di
degli enti locali perché è certificazione dei crediti.
bene che le aziende conoscano le abitudini di pagamento dell'ente o struttura Intanto FOipa già da tempo
mento dell'ente o struttura europeo presentando un re- clamo a seguito del quale è
stata avviata una consulta- zione pubblica aperta: l'Eu- ropa ha riconosciuto che la
direttiva 2000/35/CE è stata elusa. E già inizia a pensare di modificarla. Mentre il
Talis non esclude a breve di farsi portavoce di iniziative a Bruxelles.

Roxy Tomasicchio

CRISI E IMPRESE

Nel pubblico è corsa a ostacoli

Nel settore pubblico si applicano le regole del decreto 231/2002. Se molto spesso si cerca di aggirare le clausole del decreto, tuttavia, i giudici amministrativi stigmatizzano gli abusi delle amministrazioni. Peraltro le disposizioni del 231/2002 trovano attuazione a ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte una pubblica amministrazione (Tar Piemonte Torino Sez. II, 19-02-2007, n. 720). L'imposizione di clausole recanti condizioni di pagamento per la fornitura di beni e servizi notevolmente peggiorative rispetto alla disciplina del decreto 231, infatti, costituisce abuso della posizione dominante e lesione della libertà contrattuale, e quindi si tratta di clausole inique da inibire (Tar Piemonte Torino, sez. II, 26 ottobre 2007, n. 3292). Tanto è che di queste clausole, accertata la grave iniquità, ne va pronunciata l'inibitoria del loro uso in futuro. In specifico è stata ritenuta illegittima la clausola contrattuale di deroga al regime sui pagamenti disciplinato dal decreto 231, contenuta in una lettera d'invito alla licitazione privata (procedura ristretta usando la terminologia del codice dei contratti) e alla cui accettazione viene subordinata l'aggiudicazione, con la quale si porta a trecento giorni il termine dei pagamenti (Tar Liguria Genova, sez. I, 25 giugno 2007, n. 1227). Non solo le clausole degli atti di gara sono illegittime, ma l'impresa è anche agevolata per far valere i propri diritti. Secondo i giudici amministrativi, infatti, le clausole del bando di gara che impongono termini diversi da quelli previsti dal dlgs n. 231/02 non sono soggette all'onere dell'immediata impugnazione, in quanto non sono di ostacolo alla partecipazione alla gara. Quindi se una impresa venisse esclusa dalla gara per non avere accettato le clausole derogative stesse, il termine di impugnazione del bando decorre dal momento dell'esclusione (Tar Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 2007, n. 204). Una interpretazione di questo tipo è di notevole aiuto per le imprese interessate: l'alternativa imporrebbe di impugnare subito le clausole in deroga al decreto 231, ancora prima dell'inizio della gara; in sostanza l'impresa sarebbe esposta a un contenzioso e ai relativi costi fin da subito. Peraltro l'impresa potrà partecipare alla gara e inviare una nota di contestazione delle clausole illegittime. Come è stato affermato in altra sentenza contrasta con lo spirito del decreto 231/2002 l'esclusione di un'impresa dalla partecipazione a una gara in conseguenza della mera contestazione della illegittimità di alcune clausole contrattuali. Nel caso specifico l'impresa aveva inviato una nota di dissenso unita-

mente alla documentazione per l'ammissione alla gara assume: secondo i giudici amministrativi, infatti, una lettera di contestazione di questo tipo ha un contenuto meramente dichiarativo, del tutto innocuo sul piano giuridico, e non può ritenersi una violazione della normativa di gara, né che costituisca una condizione cui è subordinata l'offerta (che perciò diverrebbe inammissibile) (Tar Emilia Romagna Bologna, sez. I, 3 marzo 2007, n. 204). L'esclusione di un'impresa dalla partecipazione a una gara per l'aggiudicazione di forniture, a causa di contestazioni di questo tipo, dimostra proprio un comportamento abusivo della parte contrattualmente più forte, represso dal legislatore, che vuole invece un stabilire un equilibrio giuridico tra le parti (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 43). Altro caso affrontato è quello, in materia di appalti pubblici, relativo alla clausola contenente una rinuncia integrale agli interessi di mora: per il Tar Lombardia (sentenza n. 1349 del 26 ottobre 2006) costituisce clausola non solo vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 codice civile, ma anche gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza: la clausola è stata considerata nulla ai

sensi dell'articolo 7 comma 3, dlgs n. 231 del 2002 (Tar Lombardia Brescia, 26 ottobre 2006, n. 1349). Peraltro vi sono delle aperture alla autonomia contrattuale: è stato ritenuto valido un termine, contrattualmente stabilito, superiore a quello ordinario di trenta giorni dalla presentazione fattura, valutandosi che in questo caso non si applica l'articolo 4 decreto 231 (Consiglio Stato, sez. W, 6 aprile 2006, n. 1863). La contraddizione tra i diversi orientamenti è solo apparente poiché tutte le clausole sono soggette alla valutazione di equità della clausola difforme alla normativa dispositiva di cui al decreto 231/2002. Per esempio il termine di sessanta giorni è poi da ritenersi congruo rispetto alla comune prassi commerciale e non è risultato quindi gravemente iniquo ai danni del creditore (Consiglio Stato, sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 384). Perché il patto in deroga sia valido deve trattarsi di un accordo contrattuale vero e proprio: mentire non è possibile intravedere il perfezionamento degli accordi ammessi dal decreto n. 231 del 2002 nella semplice sottoscrizione «per accettazione» di una clausola di un capitolato imposta alle imprese interessate quale specifico requisito di partecipazione (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 43). Un tentativo particolare di elusione della normativa è stato tentato in ambito sanitario sostenendo che il rapporto tra l'azienda sanita-

ria e una struttura convenzionata sarebbe riconducibile alla categoria delle concessioni amministrative e non a quella delle convenzioni negoziali. Il tentativo è stato bloccato dai giudici amministrativi per i quali anche nei rapporti di tipo concessorio sussiste un elemento di natura convenzionale e quindi contrattuale destinato a disciplinare gli aspetti economici (Tar Sicilia Catania Sez. II, 08-06-2004, n. 1578).

A favore della p.a. c'è il congelamento

Una disposizione dilatoria a favore della p.a. è quella che non permette al creditore di procedere a esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto nei confronti della p.a. se non siano trascorsi centoventi giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo (dl n. 669/96). Sul punto è stato ritenuto che la norma non si pone in contrasto con le normativa comunitaria (direttiva 2000/35/Ce): la direttiva di settore, infatti, si limita ad armonizzare il termine (novanta giorni) entro il quale il creditore può ottenere il titolo esecutivo, senza entrare nella regolamentazione delle esecuzioni forzate che restano nella competenza del diritto interno dello stato membro (Corte giustizia CE, sez. I, 11 settembre 2008, n. 265). La disposizione significa che la parte a favore della quale sia stata pronunciata condanna al pagamento di una somma di denaro non può dare inizio all'esecuzione forzata, né può preannunciarla con la notifica del precetto, se prima non abbia notificato il titolo esecutivo e dalla notifica di questo non sia decorso il termine di 120 giorni (Tribunale Palermo, sez. II, 14 marzo 2007).

Il congelamento del credito vale anche per la proposizione del giudizio di ottemperanza (richiesta al giudice amministrativo di provvedimenti esecutivi di sentenze): si applica il termine sospensivo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ciò perché anche il giudizio di ottemperanza rientra nel procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione (Tar Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25). Se la pubblica amministrazione riceve un precetto prima del decorso del termine dilatorio, previsto dall'articolo citato 14 può proporre opposizione alla esecuzione (Tribunale Palermo, sez. II, 14 marzo 2007). Il giudice dell'esecuzione deve rilevare d'ufficio il mancato rispetto del termine, dichiarando l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dal creditore, anche se non c'è stata opposizione da parte dell'ente debitore (Tribunale Nocera Inferiore, sez. I, 24 novembre 2005).

Vi sono, poi, orientamenti diversi sulla applicabilità del termine di 120 giorni a favore degli enti locali (comuni e province). Per il no si schiera la giurisprudenza per cui deve essere fatta una interpretazione letterale della norma di riferimento, che si riferisce esplicitamente alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici (Tar Lazio Latina, 22 novembre 2005, n. 1466). Una diversa opinione (preferibile) ritiene che il termine di 120 giorni si applica anche agli enti locali, che possono essere ricondotti tra gli enti pubblici non economici, ai quali si riferisce la norma. Non è stato ritenuto rilevante che le disposizioni non siano state inserite nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, mentre rileva, a favore dell'interpretazione ricomprensiva degli enti locali, la funzione della norma di realizzare un ragionevole contemperamento tra interesse del singolo e interesse generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 2005, n. 23084).

IL CASO

Calderoli, il semplificatore si distrae E ripesca dal cestino la Corte dei Conti

Nel decreto originario l'abrogazione della norma istitutiva della magistratura contabile

L'Ansa del 18 dicembre scorso titolò «Calderoli Mani di forbice taglia 29 mila leggi inutili». Qualche ora prima il ministro della Semplificazione aveva mostrato orgoglioso ai fotografi un cubo di carta alto cinque risme con l'elenco dei provvedimenti che sarebbero dovuti sparire d'un colpo il 22 febbraio del 2009, grazie a un decreto legge approvato dal governo Berlusconi quella mattina stessa. Elenco bollato successivamente anche dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e diligentemente pubblicato in un supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale di 1.022 pagine. Che per una tiratura di 4.500 copie stampate bianca e volta fa 2 milioni 299.500 fogli di carta. Costo al pubblico di ogni copia: 64 euro. Ma sarebbero stati anche soldi ben spesi, se nella lista delle leggi da abrogare non fossero finite, per errore o sciatteria, o per entrambe queste ragioni, alcuni provvedimenti magari un po' vecchi e desueti, ma non proprio inutili. E non è soltanto il caso della legge del 1944 (già segnalato sul Corriere da Luigi Ferrarella) che consente di reagire ai

soprusi dei pubblici ufficiali, o di quella, sempre del 1944, che ha abolito la pena di morte. Ne sono state trovate, infatti, almeno altre 92. Risultato: la tagliola sulle 28.889 leggi che erano considerate inutili non scatterà più il 22 febbraio, ma a Natale del 2009. Dopo che si sarà fatta, entro giugno, una ricognizione di tutti i provvedimenti, per evitare altri scivoloni. Come era già successo, del resto, a luglio del 2008 quando si decise di abolire 3.700 leggi sempre per decreto. Salvo poi accorgersi che in quel pacchetto ne erano finite 160 che non dovevano essere abolite. A questo punto, non ha potuto che concordare il ministro della Semplificazione, meglio andarci con i piedi di piombo. Basta dare una rapida occhiata agli svarioni che sono saltati fuori durante l'esame della commissione Affari costituzionali. Soltanto il deputato del Pd Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai, ne ha scovati 23. Alcuni dei quali significativi. Per esempio, la versione originale del decreto del leghista Calderoli avrebbe abolito la legge con cui nel 1871 la capitale d'Italia venne trasferita da Firenze a Roma. Non che l'a-

brogazione avrebbe riportato l'orologio della storia indietro di 138 anni. Quel pericolo non si corre: ci sono leggi successive che certificano lo status di capitale della Città Eterna. Ma volendo essere maliziosi, questo non si potrebbe interpretare come un messaggio a «Roma Ladrona? » Sarebbe stato cancellato, se il decreto fosse passato così, anche il provvedimento che istituì la Corte dei conti. Come la norma del 1878 che ha fatto nascere l'Accademia navale di Livorno. Per fortuna, poi, l'articolo 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Perché nel chilometrico faldone delle leggi da abolire con un colpo di bacchetta magica sono finiti anche i provvedimenti con cui, nel 1944, vennero cancellate le vergognose disposizioni razziali che vietavano agli ebrei di svolgere professioni come il professore universitario, il notaio e l'agente di cambio. La lista non avrebbe poi risparmiato nemmeno la legge del 1947 sul riconoscimento dei gradi militari dei partigiani, oltre a

una serie di provvedimenti di un peso economico non esattamente trascurabile. Accanto alla legge che ha regolamentato le società fiduciarie, a quella che ha istituito l'elenco degli spedizionieri, c'è perfino il decreto del 21 settembre 1944 con il quale sono nate le Camere di commercio. L'ha trovata Ignazio Abrignani, ex consigliere del ministro Claudio Scajola, promosso deputato, insieme ad altre amenità: come il decreto che ratifica la convenzione postale fra la Repubblica italiana e San Marino. Abrogato la quale, non sarebbero più arrivate le lettere sul monte Titano. Per non parlare dell'adesione dell'Italia all'Unesco, che sarebbe saltata nel caso di approvazione dell'elenco originale. Dove per la verità, secondo qualcuno, ci sono anche delle vistose mancanze. Una per tutte: gli altoatesini Siegfried Brugger e Karl Zeller, insieme al valdostano Roberto Nicco hanno chiesto di abolire anche la legge del 1925 che obbliga l'uso della lingua italiana in «tutti gli uffici giudiziari del Regno».

Sergio Rizzo

Il presidente leghista dell'assemblea di Alessandria non va in aspettativa e il comune paga la sua azienda per l'assenza. Nel 2008 versate le ore non lavorate all'impresa (di cui è ad)

Il consigliere? Costa 240 mila euro

ALESSANDRIA - Di fronte ai conti del Comune di Alessandria (capoluogo di provincia del Piemonte, 90 mila abitanti) il neo presidente degli Usa (oltre 300 milioni di abitanti) forse resterebbe interdetto. Se Barack Obama impone un limite di 500 mila dollari, circa 400 mila euro, ai dirigenti delle imprese aiutate pubblicamente, qui c'è un presidente di consiglio comunale che costa oltre la metà. E' un paragone forse impietoso, ma visto che la crisi è globale vale la pena prendere in considerazione anche quanto avviene oltre Oceano per capire il caso di Maurizio Grassano. Grassano, esponente leghista, è in consiglio ormai da diverso tempo, almeno tre sindaci: Francesca Calvo (prima Lega, poi autonoma), Mara Scagni (pd) e l'attuale Piercarlo Fabbio (Pdl). E' stato consigliere, capogruppo e, dal 2007, con la vittoria di Fabbio, è appunto presiden-

te del consiglio. La sua indennità di carica è tutt'altro che stratosferica: «Prendo, a grandi linee, 45 mila euro lordi all'anno, circa 1200 netti al mese. E questo perché non sono in aspettativa, come fra l'altro prevede la nuova legge, altrimenti prenderei il doppio». Ma magari si fosse messo in aspettativa, per il Comune sarebbe stato un affare. Il fatto invece che lui continui a lavorare impone all'amministrazione di rimborsare l'azienda di cui è amministratore delegato per tutte le ore perse: intere mesate a tariffa piena. Insomma nei primi nove mesi del 2008 i soli rimborsi ammontano a oltre 187 mila euro, più o meno 20 mila al mese. Con quel ritmo - ma le «determine» degli ultimi tre mesi 2008 non sono ancora state rese note - si arriva al 31 dicembre con 240 mila euro. Roba da top manager di una grossa azienda, pur considerando che almeno la

metà se ne va in tasse. Solo che la Vega Sas, società datore di lavoro del presidente del consiglio comunale, è stata iscritta al registro della Camera di commercio come ditta che «esercita servizi di verniciatura». Nel 2007 risultava avere due soci, un capitale di 2582,30 euro e due dipendenti. Detta così a prima vista può sembrare uno scherzo. Ma Grassano dev'essere davvero abile e ben pagato se già nel 2000 i rimborsi dovuti dal Comune per le sue assenze avevano suscitato scalpore. Allora era solo consigliere-capogruppo, ma si parlava già di 100 milioni di lire annui alla Grassano Sabbature e Verniciature Srl di cui lui era socio e poi divenne direttore. All'epoca precisò che in realtà la sua azienda aveva ottenuto solo 26 milioni dal Comune. Per chiedere il resto in effetti aveva tempo cinque anni. Ma appunto vediamo che 5 anni dopo, in nove mesi, dal novembre

2004 al luglio 2005, l'amministrazione comunale (intanto c'era stato il ribaltone e il centrosinistra aveva vinto le elezioni) versò per Grassano 60.462 euro di «rimborsi assenze ai datori di lavoro». Inutile dire che anche in Comune, soprattutto in questi tempi di crisi, il «costo» del presidente comincia a pesare: con quei soldi si rifà la pavimentazione di una strada o si affrontano le spese di una nevicata abbondante come le ultime. Anche fra i colleghi consiglieri serpeggia il malumore, visto che poi i cittadini non fanno tante distinzioni su come vengono usati i loro soldi. Ma il sindaco Fabbio ha ammesso che non può farci niente: la legge stabilisce la piena autonomia del consiglio comunale dalla giunta ed è di fatto il presidente a fissare i suoi impegni, quindi le sue assenze dal lavoro.

Piero Bottino

LETTERE E COMMENTI

In pensione a 40 anni (e ritorno)

Ho trovato la soluzione: la cosa migliore è che rinchiodano tutti noi quarantenni. Lo Stato del benessere dovrebbe darci un posto pulito e illuminato bene dove ci accudissero e dove fosse possibile condurre un'esistenza minima, vegetativa. Potremmo leggere, vedere la tv, passeggiare in giardino, giocare a calcio nel cortile; e, la domenica, uscire in fila indiana per andare a fare opere di carità e visitare gli infermi. Certo si tratterebbe d'una clausura volontaria e la durata dipenderebbe dall'interessato: ad alcuni giganti basterebbero pochi mesi, ma il soggiorno normale dovrebbe durare una decina d'anni: invece di mandare in pensione le persone a 65 anni - quando vivono la stagione migliore dell'esistenza - le si manderebbe in pensione a 40 e si pagherebbero i costi della clausura con i soldi del loro vitalizio; quindi, una volta usciti dalla clausura e tornati, euforici, alla realtà, potremmo riprendere il nostro lavoro per pagare la clausura dei nuovi quarantenni. Questa è la soluzione. Gli scienziati si sono dedicati allo studio della felicità. Secondo i giornali sono arrivati alla stessa conclusio-

ne: i due periodi più felici della vita sono i 20 anni e i 60, la gioventù e la pensione. Per i giovani è scontato, a 20 anni uno si dedica alle attività più appaganti: innamorarsi, accoppiarsi, bere birra e tirare polpette nei ventilatori alle feste. Per i pensionati, anche se non è scontato, è comunque certo. Un amico quest'estate ha trascorso un fine settimana in un alberghetto con moglie e figlio; tutto bene sino a che non si è materializzato un gruppo di pensionati: addio tranquillità. Il peggio è stata la notte: alle due l'amico è dovuto uscire in corridoio in pigiama a implorare un po' di silenzio; un'ora dopo era ancora lì, a impedire con la forza che una signora che poteva essere sua madre buttasse giù a calci una porta al di là della quale il marito si dava a fare con un'ex parrucchiera. Che dicono gli scienziati dei 40? Dicono che a 40 anni si apre un solco. Il quarantenne non s'innamora, si accoppia poco, beve poca birra e non tira mai una polpetta nel ventilatore. Vive incastrato tra figli troppo giovani e genitori troppo vecchi, si prende cura dei figli, ma si sente in colpa perché non si prende troppo cura di loro; si prende cura dei ge-

nitori, ma si sente in colpa perché non si prende troppo cura di loro. A volte ricorda il giorno in cui un'infermiera gli ha messo tra le braccia suo figlio appena nato; ha pianto, come tutti, ma ha capito che non piangeva per la felicità ma per la voglia di correre via sino al deserto del Gobi. Non l'ha fatto, adesso è tardi per farlo, e ha il terrore di perdere la propria famiglia. Odia la parola responsabilità, anche se si sente responsabile di tutto. Schopenhauer ha detto che ogni volta che respiriamo è come se tenessimo la morte lontana a schiaffoni; il quarantenne ha l'impressione di dover tenere lontani, a schiaffoni, i morti: muoiono i padri, le madri, i padri e le madri degli amici, a volte muoiono persino gli amici. I più decidono di alimentarsi a base di ansiolitici e antidepressivi. Alcuni ingenui sognano di cambiare vita, sogno da mentecatti. A me viene una voglia matta di vestirmi da uomo rana e di chiedere solennemente che la seduta sia subito tolta. Ma non può essere così: non si può cambiare vita, togliere la seduta; non c'è soluzione, non è una soluzione neppure che ci rinchiodano: era uno scherzo, ah, ah, era solo un

altro sogno da mentecatti. Signore e signori, lo spettacolo deve continuare. Bisogna continuare a prendersi cura dei genitori. Bisogna continuare a prendersi cura dei bambini. Bisogna continuare a tenere lontana la morte a schiaffoni. Bisogna attenersi a una buona dieta. Bisogna essere coraggiosi e ridere fragorosamente almeno due volte al giorno - ridere è roba da coraggiosi: i vigliacchi non ridono mai. Non bisogna piangere e, se si piange, bisogna arrivare a casa in lacrime. Bisogna tirare avanti come si può, anche se si è vestiti da uomo rana: è sufficiente che ci rendiamo ridicoli il meno possibile e conserviamo un minimo di dignità non sorridendo agli imbecilli, essendo buoni con i buoni ed evitando ad ogni costo i cattivi e, soprattutto, i cattivi travestiti da buoni. Non è così difficile, amici. Tutto questo passerà. Sembra impossibile, ma passerà. Da lì non si esce con facilità, ma quando finalmente ne usciremo non ci saranno, nel mondo, abbastanza polpette e abbastanza ventilatori per ripagarci. Quel giorno ve ne renderete conto.

Javier Cercas